




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2736

Misure urgenti per la tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di
protezione civile

*(Conversione in legge del DL 159 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1706)*

N. 413 – 15 dicembre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2736

Misure urgenti per la tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di
protezione civile

*(Conversione in legge del DL 159 del 2025 –
Approvato dal Senato A.S. 1706)*

N. 413 – 15 dicembre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|---|--------|
| PREMESSA | - 3 - |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI | - 4 - |
| ARTICOLO 1 | - 4 - |
| AUTORIZZAZIONE PER LA REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI OSCILLAZIONE E DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA DA PARTE DELL'INAIL | - 4 - |
| ARTICOLO 1-BIS | - 9 - |
| FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | - 9 - |
| ARTICOLO 2 | - 9 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ | - 9 - |
| ARTICOLO 3 | - 11 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | - 11 - |
| ARTICOLO 4 | - 15 - |
| POTENZIAMENTO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL) E DEL CONTINGENTE IN EXTRA-ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO | - 15 - |
| ARTICOLO 5 | - 24 - |
| INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DI FORMAZIONE | - 24 - |
| ARTICOLO 6 | - 31 - |
| ACCORDO STATO-REGIONI SU SOGGETTI ACCREDITATI ALLA FORMAZIONE | - 31 - |
| ARTICOLO 7 | - 32 - |
| TUTELA ASSICURATIVA INAIL E RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO | - 32 - |
| ARTICOLO 8 | - 34 - |
| EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI SUPERSTITI DI DECEDUTI PER INFORTUNIO SUL LAVORO O PER MALATTIE PROFESSIONALI | - 34 - |
| ARTICOLO 9 | - 41 - |
| MODIFICA ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE N. 248 DEL 1976 IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DEI LIMITI DI ETÀ PER L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ EROGATA DALL'INAIL | - 41 - |
| ARTICOLO 10 | - 45 - |

| | |
|--|--------|
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NORME UNI..... | - 45 - |
| ARTICOLO 11..... | - 48 - |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA TRA LE GESTIONI ASSICURATIVE AMMINISTRATE DALL'INAIL..... | - 48 - |
| ARTICOLO 12..... | - 49 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE SANITARIO DELL'INAIL | - 49 - |
| ARTICOLO 13..... | - 50 - |
| DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENTAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI IN MATERIA DI LAVORO, LEGISLAZIONE SOCIALE E SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO..... | - 50 - |
| ARTICOLO 14..... | - 56 - |
| DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA..... | - 56 - |
| ARTICOLO 14-BIS | - 60 - |
| RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE ATTIVE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI PIÙ FRAGILI | - 60 - |
| ARTICOLO 15..... | - 62 - |
| RAFFORZAMENTO DELLA CULTURA DELLA PREVENZIONE E TRACCIAMENTO DEI MANCATI INFORTUNI..... | - 62 - |
| ARTICOLO 16..... | - 64 - |
| ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | - 64 - |
| ARTICOLO 17..... | - 66 - |
| SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE..... | - 66 - |
| ARTICOLO 18..... | - 69 - |
| ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE | - 69 - |
| ARTICOLO 19..... | - 78 - |
| MISURE URGENTI PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN ATTUAZIONE DI MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO | - 78 - |
| ARTICOLO 20..... | - 81 - |
| PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN SPECIFICHE PROVINCE TOSCANE NELL'OTTOBRE E NEL NOVEMBRE 2023 | - 81 - |
| ARTICOLO 20-BIS | - 83 - |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|---|---|
| A.C. | 2736 |
| Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato: | sì |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatore per le Commissioni di merito: | Nisini |
| Commissione competente: | XI (Lavoro pubblico e privato) |

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni al Senato (AS 1706-A), dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Durante l'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5^a Commissione¹ in risposta alle osservazioni ivi formulate. Del complesso della summenzionata documentazione tecnica di cui si dà conto nella presente Nota. Si evidenzia, inoltre, che la 5^a Commissione del Senato, acquisiti i suddetti elementi informativi forniti dal Governo, in data 19 novembre 2025, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento². Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato hanno ricevuto parere non ostativo da parte della medesima Commissione.

Si evidenzia, infine, che la 5^a Commissione ha successivamente espresso parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea (AS 1706-A)³, come risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, dalla 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

¹ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19 novembre 2025.

² Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19 novembre 2025.

³ Cfr. 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 484 del 10 dicembre 2025.

Le proposte emendative approvate nel corso dell'esame al Senato non sono corredate di relazione tecnica, con l'eccezione di quella presentata dal Governo, modificativa dell'articolo 18 (emendamento 18.100).

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), che non vi ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame. Il provvedimento si trova ora quindi all'esame dell'Assemblea.

Si evidenzia, altresì, che al momento, non risulta trasmessa la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica originaria e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, con modifiche meramente formali, autorizzano l'INAIL⁴, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria (comma 1).

Si fa presente che, a seguito della modifica del sistema tariffario operata nel 2019⁵, è stato introdotto un nuovo criterio di determinazione dell'oscillazione in commento, basato non più sugli oneri economici sostenuti dall'INAIL, bensì sulla gravità dell'evento e sulle sue conseguenze ed è stato stabilito che l'oscillazione venga applicata con riferimento all'andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale (PAT) nel suo complesso (quindi, con riferimento a tutte le lavorazioni assicurate nella medesima sede dei lavori e non più con riferimento alle singole voci di tariffa).

In particolare, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un'oscillazione in riduzione (*bonus*) o in aumento (*malus*), in relazione all'andamento degli

⁴ Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 38 del 2000. In particolare, l'articolo 3, comma 1, dispone che, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme europee, di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

⁵ Di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 2019, adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 1121 a 1126 della legge n. 145 del 2018.

infortuni e delle malattie professionali. La determinazione dell'oscillazione del tasso è data dalla differenza tra l'indice di sinistrosità aziendale (ISA) della PAT e l'indice di sinistrosità medio ponderato (ISM), rapportato con quest'ultimo. Qualora il valore di ISA sia minore di zero si avrà una riduzione del tasso medio (*bonus*), se maggiore di zero si avrà invece un aumento (*malus*)⁶.

L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, ai sensi del titolo II del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria (comma 2).

All'attuazione delle suddette disposizioni si provvede, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle more della realizzazione di sistemi informativi di cooperazione applicativa dei dati, l'autorità giudiziaria comunica tempestivamente, anche con modalità informatiche, le sentenze definitive di condanna all'INAIL ai fini dell'esclusione del beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono definite le modalità di attuazione di tali disposizioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 4).

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto (comma 5).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, riporta nella seguente tabella la quantificazione degli oneri riferiti al comma 1 (variazione delle aliquote di oscillazione per andamento infortunistico):

Previsione sul bilancio degli effetti delle nuove aliquote dell'oscillazione Anni 2026-2035

| <i>(milioni di euro)</i> | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anni | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Impatto misura sul bilancio | 502,7 | 518,3 | 534,4 | 550,9 | 568,0 | 585,6 | 603,8 | 622,6 | 641,9 | 661,8 |

⁶ Si veda in proposito la Circolare INAIL n. 28 del 28 ottobre 2021.

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla revisione dei contributi in agricoltura, la RT segnala che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica INAIL, che si riporta di seguito, a prescindere dallo specifico riferimento all'esercizio 2024, si prevede che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime.

La relazione tecnica INAIL, sopra citata, afferma che, con riferimento all'esercizio 2024, l'applicazione delle nuove tariffe porterebbe a minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro, garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione assicurativa.

In conclusione, la RT afferma che dal presente articolo non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel DFPF 2025 come espressamente indicato nel medesimo documento di finanza pubblica.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha ribadito, riguardo alla revisione delle aliquote di oscillazione, che gli importi indicati nella RT fanno riferimento alla riduzione delle entrate da parte di INAIL conseguente l'applicazione delle nuove aliquote, decorrenti dal 2026, alle aziende con andamento infortunistico inferiore alla media delle imprese del settore di appartenenza. Sono stati quindi quantificati gli importi dell'oscillazione ad aliquote vigenti e ad aliquote nuove, il cui impatto sul bilancio dell'INAIL è stato valutato in circa 503 milioni di euro per il primo anno di applicazione (2026), che arriva a 662 milioni di euro circa nel 2035. Per la revisione dei contributi in agricoltura, si confermano le stime e il risultato di 90 milioni di euro di minori entrate. In proposito, è stata confermata la sostenibilità di tali andamenti, considerato che il monitoraggio degli effetti del sistema tariffario sta registrando un andamento positivo delle entrate, come dimostrano i risultati finanziari ed economici ampiamente positivi registrati negli ultimi esercizi. Inoltre, dal 2026 i risultati di esercizio, in termini di avanzo economico, si attesterebbero intorno a 1,5 miliardi di euro annui.

Come chiarito nella RT, nel DFPF è stata verificata la compatibilità con i quadri di finanza pubblica degli effetti delle deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 21 luglio 2025 in materia di revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura da sottoporre ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei rispettivi decreti ministeriali.

La norma in esame, è quindi volta unicamente a dare trasparenza al procedimento adottato, confermando l'autorizzazione, attese le verifiche finanziarie effettuate ed esplicitate in DFPF 2025 oggetto di uno specifico procedimento amministrativo di cui ai decreti ministeriali di approvazione delle delibere in argomento, al fine di rendere operative sin dal 1° gennaio 2026, tenuto conto della complessità delle operazione da implementare da parte dell'ente per l'aggiornamento dei tariffari contributivi, le revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame autorizzano l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli

infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. In proposito, la RT si limita a riportare in un'apposita tabella la quantificazione degli oneri riferiti alla revisione, per il periodo 2026-2035, che vanno da 502,7 milioni di euro per il 2026 a 661,8 milioni di euro per il 2035.

Le disposizioni autorizzano altresì l'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. La RT chiarisce che l'applicazione della nuova tariffa determinerebbe minori entrate stimate complessivamente in circa 90 milioni di euro annui a regime. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio INAIL. La RT afferma che dalle disposizioni non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che gli effetti del relativo provvedimento amministrativo sono stati già scontati a legislazione vigente nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, come espressamente indicato nel medesimo documento. In particolare, come risulta anche dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato, tali effetti sono stati incorporati nelle previsioni di finanza pubblica, alla luce delle deliberazioni n. 146 e n. 147 del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 21 luglio 2025 in materia di revisioni delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura da sottoporre ai Ministeri vigilanti per l'adozione dei rispettivi decreti ministeriali.

Tutto ciò considerato, si osserva che le menzionate deliberazioni INAIL – che non risultano ancora pubblicate all'interno dell'apposita sezione del sito *internet* del medesimo Istituto - non sembrerebbero idonee, ai sensi della disciplina vigente, a introdurre variazioni strutturali del gettito INAIL, tali da giustificare la loro inclusione nei tendenziali di finanza pubblica, in mancanza della necessaria base legislativa, introdotta solo ora con il presente provvedimento. Inoltre, lo stesso Documento programmatico di finanza pubblica dell'ottobre 2025, nell'affrontare tale tema, sembra far riferimento a decisioni non ancora compiutamente adottate - laddove si afferma che "INAIL procederà, alla luce della coerenza con gli equilibri di finanza pubblica a legislazione vigente riscontrata nel presente Documento, all'adozione dei provvedimenti volti a rivedere le aliquote di oscillazione in *bonus* per l'andamento

infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, e dei contributi in agricoltura". Infatti, come sembra emergere dalle informazioni rese dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, le richiamate deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'INAIL devono essere ancora oggetto dei decreti ministeriali da parte dei Ministeri vigilanti.

In ogni caso, si evidenzia che la scelta di proiettare nei tendenziali di finanza pubblica le minori entrate strutturali derivanti dalle misure in esame, assorbendole nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'INAIL, andrebbe valutata anche dal punto di vista della sua compatibilità con il quadro delle regole imposte dalla nuova *governance* europea. Infatti, attraverso tale scelta sono stati incorporati nei tendenziali di finanza pubblica minori entrate che, derivando sostanzialmente da un nuovo assetto normativo - e non già dagli effetti prodotti dal quadro macroeconomico sulla legislazione vigente -, avrebbero potuto trovare la loro collocazione al di fuori degli andamenti tendenziali, anche al fine di valutare la necessità di assoggettarle ad apposita copertura finanziaria - nonostante le stesse risultino compensate dagli avanzi di gestione dell'Istituto - considerato che, in base alla nuova regola europea, il rispetto del vincolo di bilancio è verificato sulla dinamica della spesa netta dell'intero settore delle amministrazioni pubbliche e non sull'equilibrio del singolo ente.

In proposito, appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Infine, per quanto riguarda la quantificazione delle minori entrate, si prende atto del profilo degli oneri evidenziato nella RT e confermato dal Governo durante l'esame al Senato, sia per quanto riguarda la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, sia con riferimento alla revisione dei contributi nel settore agricolo. Si evidenzia comunque che, al fine di verificare la congruità delle stime, andrebbero forniti i dati e le ipotesi ad esse sottostanti.

ARTICOLO 1-*bis*

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

La norma, inserita durante l'esame al Senato⁷, prevede che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento⁸ si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale della disposizione introdotta.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità

La norma, modificata durante l'esame al Senato, incide sui requisiti richiesti, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, alle imprese agricole per poter accedere alla Rete di lavoro agricolo di qualità, introducendo criteri di adesione più rigorosi:

- viene introdotto un ulteriore requisito per le imprese agricole tra quelli elencati alla lettera *a*), comma 1, dell'articolo 6, ovvero l'assenza di condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [comma 1, lettera *a*]);
- viene introdotto un ulteriore requisito per le imprese agricole tra quelli elencati alla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 6, ovvero l'assenza, negli ultimi tre anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [comma 1, lettera *b*]).

⁷ Le norme sono state introdotte, per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.0.3, dalla X Commissione del Senato (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), nel corso dell'esame in sede referente.

⁸ Di cui all'articolo 37, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse programmate dall'INAIL mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Istituto destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d'impresa (si tratta dei progetti previsti dall'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 81 del 2008), è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 2).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell'INAIL, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che il comma 1 dell'articolo in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito a quanto disposto dai commi 2 e 3, la relazione tecnica spiega che il riconoscimento di una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese, avverrà attraverso apposito decreto interministeriale che determinerà le somme da riconoscere alle aziende iscritte all'interno della Rete per il lavoro agricolo di qualità. A tale riguardo, le risorse necessarie per le iniziative previste sono già stanziare nell'ambito dei bilanci dell'Istituto, per i progetti di cui all'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 81 del 2008. Tali stanziamenti sono previsti nella voce contabile U.1.04.03.00.000 - "Trasferimenti correnti ad imprese" del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto, che accoglie - esemplificando - i trasferimenti effettuati ad imprese per progetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero i progetti formativi e abbattimento delle barriere architettoniche.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano la disciplina sui requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità, aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le norme riservano, inoltre, alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui all'articolo 11, comma 5, decreto legislativo n. 81 del 2008).

Al riguardo si evidenzia che le risorse del bilancio INAIL destinate a tali progetti sono assegnate ogni anno tramite specifici Avvisi pubblici regionali o provinciali ([Bando Isi](#)).

Nel bilancio di previsione INAIL 2025 viene previsto un finanziamento di 600 milioni di euro, in linea di continuità rispetto alla previsione definitiva 2024 (di 600 milioni di euro), per le spese per interventi previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dall'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), con i quali è stato istituito presso l'Inail un Fondo "...destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o di macchine agricole, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole...".

Ciò premesso, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica in merito alla disponibilità di risorse nei bilanci INAIL, non si formulano osservazioni, nel presupposto, su cui appare comunque utile acquisire conferma, che la disposizione, considerati i tempi per l'adozione del decreto ministeriale che provvederà all'attuazione della stessa, produrrà effetti a partire dal prossimo anno e non inciderà pertanto sul Bando Isi relativo all'anno in corso.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, modificano l'articolo 29, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

In particolare, il comma 1 al suddetto articolo 29 prevede che, all'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) rilasci un attestato e iscriva, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico pubblico, tramite il sito *internet* istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato "Lista di conformità INL".

La novella prevede che l'INL, nell'orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell'attestato, disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato (comma 1).

Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento⁹, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come *badge* recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa)¹⁰. Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro. Con disposizioni inserite durante l'esame al Senato¹¹, si prevede che il datore di lavoro e il dirigente siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in regime di appalto o subappalto, privo dell'apposita tessera di riconoscimento¹², anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, il Garante per la protezione dei dati personali e le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sono individuate le modalità di attuazione di quanto

⁹ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *u*), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dall'articolo 5 della legge n. 136 del 2010.

¹⁰ Di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell'Assegno di inclusione, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. Il successivo comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS e l'ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, siano stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.

¹¹ Stante l'approvazione dell'emendamento 3.100 della relatrice da parte della X Commissione del Senato (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale) nel corso dell'esame in sede referente.

¹² Di cui all'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate (comma 3).

Vengono inoltre introdotte, con il combinato disposto dai commi 4 e 5, modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, vengono modificati l'articolo 27, in materia di sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, l'Allegato I-*bis*, che elenca le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui al suddetto articolo 27, e l'Allegato XII, che specifica il contenuto della notifica preliminare, precedente ai lavori nei cantieri temporanei o mobili.

In particolare:

- si prevede che la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione sull'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, comporti una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (a legislazione previgente, la riduzione era da 1 a 3 punti). Detta decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'INL utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS). Anche le risultanze dei verbali notificati, oltre ai provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, sono comunicati all'INL entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati ai fini della decurtazione dei crediti [comma 4, lettera *a*), numeri 1 e 2-*bis*, comma 4, lettera *b*) e comma 5];
- si prevede che, nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all'INL le informazioni necessarie all'adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro [comma 4, lettera *a*), numero 2];
- viene incrementata da 6.000 a 12.000 euro la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria comminata a imprese e lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili, in mancanza della patente o del documento equivalente oppure in possesso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti [comma 4, lettera *a*), numero 3];
- viene modificato l'Allegato XII, numero 12, prevedendo che la notifica preliminare specifichi le imprese che operano in regime di subappalto [comma 4, lettera *c*)].

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente Stato-regioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori, si individuino gli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto (comma 6). All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che le disposizioni, corredate di clausola di invarianza finanziaria, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la RT ricorda che le norme intervengono a rafforzare misure per garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori tramite l'adozione della tessera di riconoscimento così come prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera *u*), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dall'articolo 8. della legge n. 136 del 2010, dotata di un codice univoco anticontraffazione. Ai fini dell'implementazione del sistema descritto, le risorse sono rinvenibili nelle risorse già stanziare per gli sviluppi della piattaforma SIISL nel bilancio dell'INPS.

Con riferimento ai restanti commi, la RT si limita a descrivere sinteticamente le norme.

Il Governo, durante l'esame al Senato, ha confermato, in relazione al comma 2 che utilizza la piattaforma SIISL nell'ambito dell'apposita tessera di riconoscimento, che l'utilizzo delle risorse già stanziare non recherà pregiudizio alcuno ai programmi già avviati o programmati.

A tali fini, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, il Governo ha affermato che la loro attuazione, prevista dal comma 3, avverrà a risorse invariate. La disciplina sarà finalizzata a garantire modalità uniformi di applicazione del *badge* di cantiere, e solo a tal fine saranno utilizzati i sistemi informatici per la cui eventuale implementazione si provvederà con le risorse a disposizione dell'amministrazione. Come precisato dalla disposizione di cui al comma 2, la norma prevede il rafforzamento dello strumento della tessera di riconoscimento, strumento già previsto a disposizione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in recano disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di *badge* di cantiere e di patente a crediti. In particolare, viene rafforzata l'adozione della tessera di riconoscimento per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto,

pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, anche mediante il ricorso alla piattaforma SIISL.

In proposito, non si formulano osservazioni, giacché come risulta dalla RT e dagli elementi di informazione forniti dal Governo durante l'esame al Senato, l'implementazione del sistema avverrà nell'ambito delle risorse già stanziare per gli sviluppi della piattaforma SIISL nel bilancio dell'INPS e che l'attuazione di quanto disposto in merito alla tessera di riconoscimento, con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate, saranno svolte a risorse invariate, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria che correde l'articolo in esame. Riguardo alla previsione di sanzioni nei confronti del datore di lavoro e del dirigente per ciascun lavoratore, in regime di appalto o subappalto, privo dell'apposita tessera di riconoscimento, anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non si formulano osservazioni dal momento che dette sanzioni risultano aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente e che il relativo gettito non viene ascritto ai saldi di finanza pubblica.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare, neppure in merito alle disposizioni che prevedono adempimenti a carico di soggetti pubblici, quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Garante per la protezione dei dati personali e le Procure della Repubblica, posto che tali compiti appaiono rientrare tra quelli istituzionalmente svolti dai soggetti in questione e che, come detto, l'articolo in esame è corredato da una clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 4

Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

La norma, modificata durante l'esame al Senato, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato 300 unità di personale da inquadrare nell'Area funzionari (famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza) (comma 1) e a bandire, per i medesimi anni, procedure concorsuali pubbliche, con facoltà di avvalersi della

Commissione RIPAM, (comma 2). A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per il 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dal 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per il 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per il 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dal 2027 per gli oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale (comma 3). Gli oneri derivanti dal comma 1 sono indicati pari ad euro 9.346.420 per il 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dal 2027 e agli stessi si provvede nei termini indicati dalla disposizione (mediante corrispondente riduzione Tab. A Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (comma 4).

La norma prevede, altresì:

- la modifica del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015, al fine di ridurre da 7.812 a 7.776 (-36) il numero massimo di unità – ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali – della dotazione organica dell'INL ed elevando, altresì, da 8 a 10 (+2) il numero massimo di posizioni dirigenziali generali e da 94 a 100 (+6) quello delle posizioni dirigenziali non generali ricomprese nella richiamata dotazione organica. La norma precisa, inoltre, che al reclutamento delle unità di personale dirigenziale generale si provvede mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che alla riorganizzazione delle strutture dell'INL si provvede entro il 31 dicembre 2025 e che al fine di garantire la neutralità finanziaria della norma in esame l'Ispettorato provvede alla riduzione di un numero dei posti vacanti della dotazione organica dell'Area degli Assistenti, e delle relative facoltà assunzionali, disponibili per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere [comma 5, lettera a)];
- la novella del comma 10 dell'articolo 31 del decreto-legge n. 19 del 2024 elevando da 20 a 30 milioni di euro annui l'importo limite, ivi previsto, entro il quale specifiche somme da trasferire al bilancio dell'INL ai sensi della legislazione vigente possono essere utilizzate per finanziare l'efficientamento dell'ispettorato, attraverso misure da individuare con decreto ministeriale, al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare [comma 5, lettera b)].

Agli oneri derivanti dal comma 5, indicati pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026, si provvede mediante riduzione della dotazione organica dell'Area Assistenti e delle facoltà assunzionali disponibili al 31 dicembre 2024, per un importo almeno corrispondente al relativo onere (comma 6).

Viene, quindi, modificato l'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM), relativo al contingente dell'Arma dei Carabinieri

per la tutela del lavoro. In particolare sono aumentate da 710 a 810 (+100) le unità del contingente complessivo [comma 7, lettera a)], inserendo tra i militari dell'Arma dei Carabinieri assegnati a tale scopo, 1 unità tra i colonnelli e 8 unità di capitani/tenenti [comma 7, lettere b) e c)], portando da 271 a 315 (+44) il numero di ispettori [comma 7, lettera d)] e aumentando da 254 a 301 (+47) le unità di appuntati e carabinieri [comma 7, lettera e)]. Ai fini del comma 7, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali:

- 5 unità nel ruolo ufficiali, 22 unità del ruolo ispettori e 24 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2026 [comma 8, lettera a)],
- 4 unità nel ruolo ufficiali, 22 unità del ruolo ispettori e 23 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2027 [comma 7, lettera b)].

Ai fini dell'attuazione dei commi 7 e 8, viene autorizzata la pesa di 405.682 euro per il 2026, euro 2.575.854 per il 2027, euro 4.741.028 per il 2028, euro 5.424.288 il 2029; euro 5.708.906 per il 2030; euro 5.804.991 per il 2031; euro 5.924.667 per il 2032; euro 5.977.082 per il 2033, euro 5.979.266 per il 2034, euro 5.980.514 per il 2035, euro 6.024.050 per il 2036 ed euro 6.153.807 annui a decorrere dal 2037 (comma 9).

Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 7 e 8, viene, inoltre, autorizzata la spesa di spesa euro 90.100 per il 2026, euro 143.967 per il 2027, euro 109.783 per il 2028, euro 88.200 per il 2029 e euro 70.000 annui a decorrere dal 2030 (comma 10).

Gli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste ai commi 9 e 10 sono indicate pari a euro 495.782 per il 2026, euro 2.719.821 per il 2027, euro 4.850.811 per il 2028, euro 5.512.488 per il 2029, euro 5.778.906 per il 2030, euro 5.874.991 per il 2031, euro 5.994.667 per il 2032, euro 6.047.082 per il 2033, euro 6.049.266 per il 2034, euro 6.050.514 per il 2035, euro 6.094.050 per il 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dal 2037. A tali oneri si provvede nei termini indicati dalla disposizione (mediante corrispondente riduzione Tab. A Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (comma 11).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari (comma 3) | | 7,5 | 15,1 | 15,1 | | 7,5 | 15,1 | 15,1 | | 7,5 | 15,1 | 15,1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| Assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari – procedure concorsuali (comma 3) | | 0,4 | | | | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| Assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari – spese di funzionamento (comma 3) | | 1,5 | 1,9 | 1,9 | | 1,5 | 1,9 | 1,9 | | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| Assunzione di due dirigenti generali e di sei dirigenti di II fascia [comma 5, lettera a)] | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Assunzione di 100 unità di personale per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro (comma 9) | | 0,4 | 2,6 | 4,7 | | 0,4 | 2,6 | 4,7 | | 0,4 | 2,6 | 4,7 |
| Assunzione di 100 unità di personale per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – spese di funzionamento (comma 9) | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Maggiori entrate tributarie e contributive | | | | | | | | | | | | |
| Assunzione di 300 unità di personale dell'Area Funzionari – effetti riflessi (comma 3) | | | | | | 3,7 | 7,3 | 7,3 | | 3,7 | 7,3 | 7,3 |
| Assunzione di due dirigenti generali e di sei dirigenti di II fascia – effetti riflessi [comma 5, lettera a)] | | | | | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Assunzione di 100 unità di personale per le esigenze del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro – effetti riflessi (comma 9) | | | | | | 0,2 | 1,2 | 2,3 | | 0,2 | 1,2 | 2,3 |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione Tabella A – MLPS (comma 4) | | 9,3 | 16,9 | 16,9 | | 9,3 | 16,9 | 16,9 | | 9,3 | 16,9 | 16,9 |
| Riduzione Tabella A – MLPS (comma 11) | | 0,5 | 6,2 | 6,2 | | 0,5 | 6,2 | 6,2 | | 0,5 | 6,2 | 6,2 |
| Riduzione di 44 posti nella dotazione organica dell'Area degli Assistenti dell'INAIL (comma 6) | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Minori entrate tributarie e contributive | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione di 44 posti nella dotazione organica dell'Area degli Assistenti dell'INAIL – effetti riflessi (comma 6) | | | | | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (AS 1706), ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, ai fini della quantificazione degli oneri assunzionali e di quelli indotti derivanti dall'attuazione del comma 1, tenuto conto dei tempi tecnici connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, si è ipotizzato, per la prima annualità (2026) un rateo di spesa pari a 6 mesi (luglio-dicembre).

La quantificazione degli oneri di personale è indicata nella seguente tabella

(euro)

| Qualifica | Stipendio CCNL 2022-2024 | 13 ^a | Indennità amministrazione | Accessorio (lordo dipendente) | Oneri riflessi (38,38 % 32,7 % su accessorio) | Retribuzione pro-capite totale (lordo Stato) | Lordo stato pro-capite con incrementi contrattuali 2025-2027 (5,4 %) | Unità autorizzate | Onere 2026 (rateo 6/12) | Onere a regime 2027 |
|------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Funzionari | 25.363,13 | 2.113,59 | 5.143,99 | 1.857,5 | 13.127,23 | 47.605,44 | 50.176,13 | 300 | 7.526.419,50 | 15.052.839 |

In ordine allo svolgimento della procedura concorsuale, riferibile a 300 unità, la relazione tecnica stima per il 2026, un onere pari ad euro 350.000 tenendo conto di una partecipazione di un numero non superiore a 7.000 candidati e considerando le spese sostenute dall'Amministrazione per far fronte allo svolgimento di precedenti procedure concorsuali in relazione alle quali si stima una spesa di circa euro 50 per ciascun candidato partecipante. A tale onere vanno sommati gli oneri di funzionamento connessi all'inserimento in ruolo del personale da assumere e allo svolgimento delle relative funzioni, secondo la seguente tabella.

(euro)

| | 2026 | Dal 2027 |
|---|-----------------------|------------------|
| oneri <i>una tantum</i> di diretta imputazione | 540.000 (1.800 x 300) | |
| oneri di diretta imputazione per attività di vigilanza | 630.000 (4.200x300/2) | 1.260.000 |
| oneri comuni riferibili alla totalità del personale da assumere | 300.000 (2.000x300/2) | 600.000 |
| TOTALI | 1.470.000 | 1.860.000 |

(euro)

| | 2026 | Dal 2027 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| oneri assunzionali | 7.526.420 | 15.052.839 |
| Procedura concorsuale | 350.000 | |
| Funzionamento | 1.470.000 | 1.860.000 |
| TOTALI | 9.346.420 | 16.912.839 |

In merito al comma 5, lettera *a*) la relazione tecnica precisa che a fronte di un incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale generale e di 6 unità di quella del personale dirigenziale non generale mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'Area Assistenti (per 44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario come indicato al comma 6, per effetto di tale disposizione la dotazione organica complessiva dell'Ispettorato si riduce di 36 unità passando da 7.812 a 7.776 unità.

Ai fini della quantificazione degli oneri di personale derivanti dall'attuazione del comma 5, lettera *a*), tenuto conto che la riorganizzazione avrà una decorrenza non anteriore al 1°

dicembre 2025, per la prima annualità (2025) è stato considerato un rateo di spesa pari a 1 mese.

Gli effetti finanziari della misura sono riepilogati nella seguente tabella.

(euro)

| Posizioni | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) | Retribuzione posizione fissa | Retribuzione posizione variabile massima | Retribuzione posizione risultato | Oneri riflessi (38,38 %) 32,7 % su risultato | Retribuzione pro-capite totale (lordo Stato) | Lordo stato pro-capite con incrementi contrattuali 2022-2024 (5,78 %) e 2025-2027 (5,4 %) | Unità autorizzate | Onere 2025 (rateo 6/12) | Onere a regime 2026 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Dir. I fascia | 60.102,87 | 39.803,20 | 91.717,57 | 62.855,96 | 94.099,05 | 348.578,65 | 388.637,73 | 2 | 64.772,96 | 777.275,46 |

(euro)

| Posizioni | Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi) | Retribuzione posizione fissa | Retribuzione posizione variabile massima | Retribuzione posizione risultato | Oneri riflessi (38,38 %) 32,7 % su risultato | Retribuzione pro-capite totale (lordo Stato) | Lordo stato pro-capite con incrementi contrattuali 2022-2024 (5,78 %) e 2025-2027 (5,4 %) | Unità autorizzate | Onere 2025 (rateo 6/12) | Onere a regime 2026 |
|----------------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Dir. II fascia | 47.015,77 | 13.345,11 | 26.936,46 | 23.266,21 | 41.112,77 | 151.676,32 | 169.107,14 | 6 | 84.553,57 | 1.014.642,84 |
| Totale | | | | | | | | 6 | 149.326,53 | 1.791.918,30 |

(euro)

| Qualifica | Stipendio CCNL 2022-2024 | 13 ^a | Indennità amministrazione | Accessorio (lordo dipendente) | Oneri riflessi (38,38 %) 32,7 % su accessorio | Retribuzione pro-capite totale (lordo Stato) | Lordo stato pro-capite con incrementi contrattuali 2025-2027 (5,4 %) | Unità da ridurre a compensazione | Riduzione facoltà assunzionali a copertura delle Posizioni dirigenziali |
|------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|
| Assistenti | 20.884,37 | 1.740,36 | 3.668,85 | 1.857,50 | 10.698,88 | 38.849,96 | 40.947,86 | 44 | 1.801.705,84 |

Il comma 5, lettera *b*), che provvede ad elevare da 20 a 30 milioni di euro il tetto delle somme da utilizzarsi ai fini dell'efficientamento ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme indicate sono già di spettanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro costituendo entrate proprie.

Con riguardo al potenziamento dell'organico del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro (commi da 7 a 9) la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da DPR n. 53 del 2025 incrementato del 3,6% per l'anno 2026 e del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027. Per il trattamento economico accessorio, il compenso per lavoro straordinario e il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI, desunti dal conto annuale 2023, sono stati incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027. Quanto alla quantificazione delle spese di funzionamento (comma 10) la relazione tecnica riferisce che queste tengono conto di un costo annuo pari a 700 euro annuali e del costo *pro capite* annuo di euro 1.300 relativo al vestiario e all'armamento

per il primo anno. La quota relativa agli oneri per la formazione, per un importo forfettario di 700 euro *pro capite*, è stata conteggiata fino al terzo anno di assunzione per i ruoli ispettori e ufficiali e per sei mesi per il ruolo appuntati e carabinieri.

La relazione tecnica fornisce le tabelle (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica medesima) degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento, derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° settembre 2026 per il primo contingente di 51 unità e dal 1° settembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 49 unità. Nelle tabelle in riferimento viene evidenziata la progressione pluriennale degli oneri retributivi che tiene conto delle dinamiche relative agli avanzamenti di grado prevista per il personale in riferimento.

Il **Governo**, nella Nota tecnica depositata presso la 5ª Commissione¹³ in risposta alle osservazioni ivi formulate, con riguardo al potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha precisato che gli elementi indicati nella relazione tecnica sono stati forniti su base prudenziale, tenendo conto, in particolare, delle precedenti esperienze concorsuali. Con riferimento alla puntuale indicazione in norma delle 300 unità di personale da assumere da parte dell'INL, è stato riferito che ciò è coerente con l'autorizzazione di spesa indicata al comma 3 e con il fabbisogno di personale manifestato dall'Ispettorato. È stato, altresì, confermato che l'incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di livello generale e di 6 unità di quella del personale dirigenziale non generale avverrà mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'area Assistenti (44 unità) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario, come indicato al comma 6, confermando, pertanto, la congruità della relativa quantificazione degli oneri. Con riferimento al comma 10, sono stati forniti i criteri utilizzati per la determinazione degli oneri.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso, 300 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, quantificando l'onere che ne deriva e provvedendo alla relativa copertura finanziaria (commi da 1 a 4).

In particolare, viene autorizzata la spesa di euro 7.526.420 per il 2026 e di euro 15.052.839 annui a decorrere dal 2027 per gli oneri di personale, di euro 350.000 per il 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e di euro 1.470.000 per il 2026 e di euro 1.860.000 annui a decorrere dal 2027 per i relativi oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale (commi da 1 a 3).

Viene, quindi, disposto l'incremento di 2 unità della dotazione organica del personale dirigenziale generale e di 6 unità di quella del personale dirigenziale non generale dell'INL

¹³ Cfr. Senato della Repubblica - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19 novembre 2025.

mediante riduzione di un numero di posti vacanti della dotazione organica dell'Area Assistenti (per 44 unità, come precisato dalla relazione tecnica) e delle corrispondenti facoltà assunzionali equivalenti sul piano finanziario. Per effetto di tale disposizione la dotazione organica complessiva dell'Ispettorato viene ridotta da 7.812 unità a 7.776 unità [comma 5, lettera *a*]). Si provvede conseguentemente alla quantificazione dell'onere che ne deriva e si provvede alla relativa copertura finanziaria (comma 6).

Gli oneri derivanti dalla lettera *a*) del comma 5, sono indicati pari ad euro 149.327 per il 2025 e ad euro 1.791.919 a decorrere dal 2026.

Si provvede, altresì, ad elevare da 20 a 30 milioni di euro annui il limite, di cui all'articolo 31, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024, entro il quale specifiche somme da trasferire al bilancio dell'INL ai sensi della legislazione vigente possono essere utilizzate per finanziare l'efficientamento delle attività dell'Ispettorato medesimo [comma 5, lettera *b*]).

Le norme, dispongono, altresì, il potenziamento per 100 unità (9 nel ruolo ufficiali, 44 nel ruolo ispettori e 47 nel ruolo appuntati e carabinieri) del contingente di personale del Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, autorizzando l'Arma dei Carabinieri ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale (51 unità a decorrere dal 1° settembre 2026 e 49 unità a decorrere dal 1° settembre 2027) (commi 7 e 8). A tal fine la norma dispone specifiche autorizzazioni di spesa per far fronte agli oneri retributivi (comma 9) e di funzionamento (comma 10) derivanti dal suddetto intervento di potenziamento organico e provvede alla relativa copertura finanziaria (comma 11).

In particolare, per l'attuazione dei commi 7 e 8, viene autorizzata la spesa di 405.682 euro per il 2026, euro 2.575.854 per il 2027, euro 4.741.028 per il 2028, euro 5.424.288 il 2029; euro 5.708.906 per il 2030; euro 5.804.991 per il 2031; euro 5.924.667 per il 2032; euro 5.977.082 per il 2033, euro 5.979.266 per il 2034, euro 5.980.514 per il 2035, euro 6.024.050 per il 2036 ed euro 6.153.807 annui a decorrere dal 2037. Per le spese di funzionamento viene, inoltre, autorizzata la spesa euro 90.100 per il 2026, euro 143.967 per il 2027, euro 109.783 per il 2028, euro 88.200 per il 2029 e euro 70.000 annui a decorrere dal 2030.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati, i parametri e gli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati alla luce dei chiarimenti e delle conferme fornite nel corso dell'esame al Senato.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo al comma 5, lettera *b*), considerato che, come confermato dalla relazione tecnica, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le somme che INL può destinare al proprio efficientamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 10, del decreto-legge n. 19 del 2024, sono già di spettanza dell'Ispettorato costituendo entrate proprie.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari ad euro 9.346.420 per l'anno 2026 ed euro 16.912.839 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, tenendo conto anche dell'ulteriore riduzione disposta ai sensi del comma 11 dell'articolo in commento, anche alla luce degli stanziamenti previsti nell'ambito della Tabella A allegata al disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Si fa presente altresì che il comma 11 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, pari a euro 495.782 per l'anno 2026, euro 2.719.821 per l'anno 2027, euro 4.850.811 per l'anno 2028, euro 5.512.488 per l'anno 2029, euro 5.778.906 per l'anno 2030, euro 5.874.991 per l'anno 2031, euro 5.994.667 per l'anno 2032, euro 6.047.082 per l'anno 2033, euro 6.049.266 per l'anno 2034, euro 6.050.514 per l'anno 2035, euro 6.094.050 per l'anno 2036 ed euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2037, mediante riduzione, per euro 495.782 per l'anno 2026 e euro 6.223.807 annui a decorrere dall'anno 2027, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, tenendo conto anche dell'ulteriore

riduzione disposta ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento, anche alla luce degli stanziamenti previsti nell'ambito della Tabella A allegata al disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

ARTICOLO 5

Interventi in materia di prevenzione e di formazione

La norma, modificata durante l'esame al Senato, reca novelle al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, si prevede che:

- le modalità di applicazione della disciplina concernente la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro¹⁴ nei riguardi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale siano adottate con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri¹⁵ [comma 1, lettera *0a*), che modifica l'articolo 3, comma 2]¹⁶;
- il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro¹⁷ sia composto anche dal Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare allo stesso¹⁸ non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato [comma 1, lettera *0b*), nn. 1 e 2, che modifica l'articolo 5, comma 1, e sostituisce il successivo comma 6]¹⁹;
- la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro²⁰ sia composta anche da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro [comma 1, lettera *a*), n. 1, che modifica l'articolo 6, comma 1]²¹;

¹⁴ Di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

¹⁵ Su proposta della medesima Agenzia, anche in deroga all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, sentiti i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge n. 124 del 2007, e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 82 del 2021.

¹⁶ La disposizione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

¹⁷ Istituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

¹⁸ Si tratta del un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) che partecipano al Comitato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

¹⁹ La disposizione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

²⁰ Istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

²¹ La disposizione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

- gli esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e il rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, partecipino alla stessa senza diritto di voto [comma 1, lettera *a*), n. 2, che modifica l'articolo 6, comma 2];
- ai componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e ai soggetti invitati a parteciparvi non spetti alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato [comma 1, lettera *a*), n. 3, che sostituisce il comma 7 dell'articolo 6]²²
- a decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione²³ un importo non inferiore a 35.000.000 di euro²⁴, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro²⁵, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo²⁶. A tal fine, l'INAIL versa all'entrata del bilancio dello Stato un importo annuale, non inferiore a 35.000.000 di euro, per la successiva riassegnazione al citato Fondo sociale per occupazione e formazione²⁷ [comma 1, lettera *b*), n. 1, che inserisce il comma 4-*bis*, all'articolo 11];
- al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti, l'INAIL promuova con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, interventi di formazione in materia prevenzionale²⁸ attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali²⁹ [comma 1, lettera *b*), n. 2, laddove inserisce il comma 5-*ter*, all'articolo 11];

²² La disposizione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

²³ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

²⁴ Integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge n. 144 del 1999 e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

²⁵ Tali interventi sono realizzati anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo 11, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale.

²⁶ Sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

²⁷ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

²⁸ Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

²⁹ Costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000.

- PINAIL sia autorizzato a promuovere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione, nell'organizzazione aziendale, di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti [comma 1, lettera *b*), n. 2, laddove inserisce il comma 5-*quater*, all'articolo 11];
- PINAIL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, promuova campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica³⁰ [comma 1, lettera *b*), n. 3, che inserisce il comma 6-*bis*, all'articolo 11];
- la Commissione per gli interpellanti³¹ sia composta anche da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro [comma 1, lettera *b-bis*), che modifica l'articolo 12, comma 2]³²;

Si ricorda che ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

- nell'ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro siano programmate anche quelle di prevenzione di condotte violente o moleste [comma 1, lettera *c*), che novella il comma 1 dell'articolo 15];
- vi sia l'obbligo di aggiornamento periodico per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza anche per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti, disponendo che la contrattazione collettiva ne disciplina le modalità, così come già previsto per le imprese che occupano più di 15 dipendenti [comma 1, lettera *d*), n. 1, che novella il comma 11 dell'articolo 37];
- le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto siano registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni, anziché all'interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma

³⁰ Di cui alla legge n. 92 del 2019.

³¹ Istituita dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

³² La disposizione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)³³[comma 1, lettera *d*), n. 2, che sostituisce il comma 14 dell'articolo 37].

- siano rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza. dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria [comma 1, lettera *e*), che novella il comma 4-*bis* dell'articolo 41];
- gli organismi paritetici non siano più tenuti ad effettuare le comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale anche nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti delle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 [comma 1, lettera *f*), n. 1), che sopprime il secondo periodo del comma 8 all'articolo 51];
- gli organismi paritetici, previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, effettuino l'invio delle comunicazioni annuali previste a legislazione vigente per il tramite dell'INAIL. In tale ambito, è altresì esteso l'ambito oggettivo e soggettivo delle citate comunicazioni [comma 1, lettera *f*), n. 2), che sostituisce il comma 8-*bis* all'articolo 51];

Si prevede, infine, una specificazione degli obblighi in materia di: manutenzione dei dispositivi di protezione individuale; caratteristiche di scale verticali di altezza superiore ai 5 metri³⁴; sistemi di protezione collettiva contro le cadute dall'alto [comma 1, lettere *g*), *h*) e *i*), che modificano, rispettivamente, il comma 4 dell'articolo 77, il comma 2 dell'articolo 113 e l'articolo 115 del decreto legislativo n. 81 del 2008].

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, non ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e specifica che:

- la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), n. 2 [ex lettera *a*)], è di carattere ordinamentale;
- gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*), sono interamente a carico del bilancio INAIL. Con specifico riferimento ai punti 2) e 3), l'Istituto provvederà alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³³ Di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023.

³⁴ I requisiti richiesti per tali dispositivi sono stati oggetto di modifiche durante l'esame al Senato. Sempre per effetto di modifiche introdotte al Senato, si è previsto che per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, i requisiti introdotti acquistino efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Le risorse previste per le iniziative individuate sono già stanziare nell'ambito del bilancio dell'Istituto, per i progetti di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando una diversa loro destinazione. Le risorse sono anch'esse previste nella voce contabile U.1.04.03.00.000 - "Trasferimenti correnti ad imprese" del Piano dei conti armonizzato adottato dall'Istituto;

- la lettera *d*), n. 1), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che l'obbligo di aggiornamento è un onere completamente a carico del datore di lavoro;
- la disposizione di cui alla lettera *d*), n. 2), non richiede interventi tecnici, né l'acquisizione di nuove competenze da parte dei gestori del SIISL, che già attualmente gestiscono dati relativi al profilo formativo del cittadino, ma prevede un completamento con l'acquisizione delle informazioni anche relative alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sarà attuata con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Difatti, poiché è già prevista, a legislazione vigente, l'interoperabilità tra il fascicolo Sociale e Lavorativo e la piattaforma SIISL, l'implementazione avverrà a risorse invariate, non essendo necessario un intervento sostanziale sulla predetta piattaforma;

- la lettera *f*) in una logica di semplificazione degli obblighi formali e di riduzione degli oneri amministrativi, consente agli Organismi paritetici, preventivamente iscritti nel repertorio di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'INAIL e di tutti gli Organi di vigilanza attraverso un'unica comunicazione. A tal fine, l'INAIL metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli Organismi paritetici precedentemente abilitati, potranno annualmente comunicare quanto previsto. La norma non dispone nuove competenze in capo ad INAIL quanto piuttosto un alleggerimento degli oneri in capo agli Organismi paritetici; a normativa vigente sono, infatti, già previsti obblighi comunicativi ad INAIL e INL da parte degli organismi paritetici. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla stessa si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Governo, durante l'esame al Senato³⁵, con riferimento alla lettera *b*), ha evidenziato che gli interventi sono sostenibili sotto il profilo finanziario per l'INAIL e risultano pienamente coerenti con gli indirizzi programmatici dell'Istituto per i quali annualmente vengono destinate specifiche risorse finanziarie.

Nel dettaglio, è stato specificato che:

- con riferimento lettera *b*), numero 1, la somma indicata rappresenta una diversificazione, indirizzata agli scopi dichiarati, delle risorse complessivamente destinate ad interventi di formazione, che restano pertanto invariate;
- in relazione alla lettera *b*), n. 2), verranno destinate le risorse appostate nel bilancio di previsione 2026 dell'Istituto, tenuto conto dell'importo già previsto al punto 1) della medesima lettera *b*);
- rispetto alla lettera *b*), n. 3), la misura prevede una più specifica finalizzazione delle iniziative di informazione e prevenzione, individuando diversificate modalità di intervento nella quale trovano imputazione le spese per questa tipologia di attività svolta direttamente dall'INAIL, sulla base del Piano dei conti armonizzato adottato in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, e dal DPR n. 132 del 2013, e successive modificazioni.

Per quanto attiene gli obblighi comunicativi di cui alla lettera *f*), il Governo ha riferito che la piattaforma informatica verrà sviluppata da INAIL con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza recare pregiudizio ad iniziative di potenziamento già previste o all'ordinaria manutenzione. Essa risponde, infatti, ad una logica di razionalizzazione e semplificazioni di adempimenti già previsti a carico degli organismi paritetici dalle vigenti disposizioni e per i quali l'Istituto già deve mettere a disposizione una piattaforma informatica, ai sensi del DPR n. 462 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le novelle introdotte prevedono, tra l'altro, che:

- siano introdotte alcune modifiche alla composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, della Commissione per gli interpellati e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro [comma 1, lettere *Ob*), n. 1, *a*), n. 1, *b-bis*]);

³⁵ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19 novembre 2025.

- a decorrere dall'anno 2026, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione³⁶ un importo non inferiore a 35.000.000 di euro [comma 1, lettera *b*), n. 1];
- l'INAIL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio, promuova - attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali - interventi di formazione in materia prevenzionale³⁷, campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- l'INAIL sia autorizzato a promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese e alle piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione, nell'organizzazione aziendale, di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti [comma 1, lettera *b*), n. 2 e n. 3];
- gli obblighi comunicativi degli organismi paritetici previsti a legislazione vigente avvengano per il tramite dell'INAIL [comma 1, lettera *f*]).

In merito al trasferimento annuo di un importo non inferiore a 35 milioni di euro in favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, non si formulano osservazioni, posto che il Governo, durante l'esame al Senato, ha rassicurato che la somma indicata rappresenta una diversificazione, indirizzata agli scopi dichiarati, delle risorse complessivamente destinate ad interventi di formazione, che restano pertanto invariate.

Con riferimento, invece, alla realizzazione della piattaforma informatica che l'INAIL metterà a disposizione degli Organismi paritetici al fine di semplificarne le comunicazioni annuali, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione volti ad assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, indicando, in particolare, l'ammontare delle risorse

³⁶ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

³⁷ Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ritenute necessarie nonché le disponibilità di bilancio dell'INAIL che potrebbero essere destinate a tale finalità.

Infine, non si formulano osservazioni in merito alle restanti disposizioni, anche in considerazione del fatto che il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Commissione per gli interpellati e la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, su cui le norme in esame intervengono per modificarne la composizione, sono assistite da clausole di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 6

Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione

La norma prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 1).

I criteri e i requisiti disposti dall'accordo di cui al comma 1 devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 2).

Dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), richiama il contenuto delle norme e afferma che l'INAIL presterà le attività di cui all'articolo in esame nei termini previsti dal comma 1 della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano l'adozione di una nuova disciplina in materia di criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui l'INAIL presterà le proprie attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 7

Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

La norma reca un'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente (comma 1).

Si ricorda che il citato articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha esteso ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La norma, inoltre, inserendo il comma 784-*novies*, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, esclude che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che l'articolo in esame interviene in materia di tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. La disposizione mira a chiarire che si intendono compresi nella tutela assicurativa INAIL anche eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

Dunque, le risorse già stanziare, dapprima con l'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha introdotto l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento e, più di recente con l'articolo 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, che ha modificato il comma 4-bis del citato articolo 18 rendendo la misura strutturale a partire dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, risultano sufficienti per la copertura degli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa. Infatti, nel calcolo prospettico effettuato nelle relative relazioni tecniche si è tenuto conto anche dei suddetti infortuni. Più nel dettaglio, sono state considerate tutte le denunce di infortunio *in itinere*, ivi inclusi quelli occorsi nel tragitto dall'abitazione o altro domicilio (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa, con le relative spese di amministrazione. La norma di cui al comma 2, disponendo che le convenzioni stipulate tra istituzioni scolastiche e imprese ospitanti non possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate dal documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'impresa ospitante consente di escludere dalle attività previste dai percorsi di formazione scuola-lavoro quelle lavorazioni classificate a rischio elevato, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività estrattive in cave e miniere, i lavori in quota e nell'edilizia; le operazioni che comportano la movimentazione di carichi pesanti, nonché le attività svolte in ambienti esposti a rischi di natura chimica o biologica. La norma, afferma la RT, ha natura ordinamentale.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame al Senato³⁸, ha precisato che nella relazione tecnica sono state considerate cautelativamente tutte le denunce di infortunio *in itinere*, ivi incluse quelle occorse nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa, con la quantificazione anche delle relative spese di amministrazione che costituiscono, tra gli oneri determinati, l'esborso maggiore. Dunque, le risorse già stanziare risultano sufficienti per la copertura degli eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione (o altro domicilio dove si trovi lo studente) al luogo dove si svolge il percorso "formazione scuola-lavoro" e viceversa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca una norma di interpretazione autentica relativa all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in base alla quale la tutela INAIL si applica anche a infortuni occorsi nel tragitto

³⁸ 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19/11/2025

dall’abitazione al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso.

La relazione tecnica afferma che, nei precedenti interventi normativi che hanno ampliato le tutele assicurative a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione (articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 e articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2025), “nel calcolo prospettico effettuato nelle relative relazioni tecniche si è tenuto conto anche dei suddetti infortuni”.

In proposito, sebbene nelle relazioni tecniche richiamate siano assenti espliciti riferimenti a tale fattispecie di infortuni, alla luce delle ulteriori conferme fornite dal Governo nel corso dell’esame al Senato, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 8

Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

Le norme, modificate nel corso dell’esame al Senato, dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL eroghi annualmente una borsa di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali. Viene precisato che le predette borse di studio sono erogate, nei limiti stabiliti dal successivo comma 6, in aggiunta alle prestazioni già riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.

L’articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, recante il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riconosce in favore dei superstiti ai deceduti per infortunio sul lavoro una rendita, commisurata alla retribuzione del lavoratore deceduto, stabilita in specifiche percentuali, tra le quali:

- il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio [numero 1]);
- il venti per cento a ciascun figlio, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, nel rispetto di specifiche condizioni [numero 2]);
- il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti - se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte - in mancanza di coniuge e figli superstiti [numero 3]);
- il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle - se conviventi con l’infortunato e a suo carico, nei limiti e condizioni stabiliti per i figli - in mancanza di coniuge e figli superstiti [numero 4]);

Viene, altresì, precisato che le suddette borse di studio sono destinate agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di

istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Viene specificato, con norma introdotta al Senato³⁹, che le predette borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale (comma 1).

Vengono stabiliti gli importi delle citate borse di studio, pari a:

- 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
- 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
- 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) (comma 2).

Viene stabilito che l'erogazione della suddetta prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione di apposita domanda all'INAIL. Viene, altresì, previsto la predetta borsa di studio è erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (comma 3).

Viene specificato che la citata domanda all'INAIL deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico (comma 4).

Viene, inoltre, precisato che, ai fini della disposizione in commento, sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:

- le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea [comma 5, lettera *a*]);
- le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano [comma 5, lettera *b*]).

Il beneficio in oggetto è riconosciuto nel limite di spesa di 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. A tali oneri, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (relativo ai benefici pensionistici in favore dei cosiddetti "lavoratori precoci") e, a decorrere

³⁹ Per effetto dell'approvazione dell'emendamento 8.3 da parte della X Commissione del Senato (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), nel corso dell'esame in sede referente.

dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione⁴⁰ (comma 6).

Viene disposto che l'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al precedente comma 6, in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande (comma 7).

Viene, inoltre, stabilito che l'INAIL provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, prescrivendo, altresì, che, se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non debba procedere all'accoglimento di ulteriori domande (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁰ Di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|---|---------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|---------------------|------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Erogazione, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 6) | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione del limite di spesa previsto per la concessione di regimi agevolati di pensionamento anticipato a favore dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016 (comma 6) | | 26,0 | | | | 26,0 | | | | 26,0 | | |
| Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2008 (comma 6) | | | 26,0 | 26,0 | | | 26,0 | 26,0 | | | 26,0 | 26,0 |
| Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 18/2008 - contribuzione figurativa (comma 6) | | | 11,2 | 11,2 | | | 11,2 | 11,2 | | | 11,2 | 11,2 |

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (AS 1706), ribadisce che l'articolo in commento dispone l'erogazione da parte dell'INAIL di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro e malattie professionali. L'onere per l'INAIL, conseguente alla corresponsione dell'integrazione di rendita a superstiti a tutti i figli studenti viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso per tutta la durata del corso di studi, è stato stimato per un limite massimo di 26 milioni annui, indicati quali tetto di spesa, a decorrere dal 2026, ipotizzando che la variazione normativa si applichi a tutte le rendite ad orfani in vigore al 31 dicembre 2025 e alle nuove rendite con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della norma. La relazione tecnica indica che le ipotesi effettuate per lo sviluppo della spesa annuale sono le seguenti:

- rendite ad orfani studenti in vigore al 31/12/2025: 5000;
- distribuzione per classi di età delle rendite in vigore (32% per la classe "6-13 anni"; 45% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe "19-26 anni");
- generazione annua di nuove rendite: 500 costante nel decennio oggetto di stima;
- distribuzione per classi di età delle nuove generazioni (45% per la classe "6-13 anni"; 32% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe "19-26 anni").

La relazione tecnica ribadisce, inoltre, che la disposizione prevede un tetto massimo di spesa di 26 milioni annui a decorrere dal 2026 e che, al fine di garantire il rispetto del limite massimo di spesa, l'INAIL provvede al relativo monitoraggio fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, in modo che, seguendo un criterio cronologico, se dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei menzionati limiti di spesa, l'INAIL non procederà all'accoglimento delle ulteriori domande.

Si evidenzia che il **Governo**, in una Nota messa a disposizione della 5ª Commissione (Bilancio) recante risposte ai rilievi formulati dal relatore durante l'esame presso la medesima Commissione⁴¹, ha confermato le diverse distribuzioni per classi di età delle rendite in vigore (32% per la classe "6-13 anni"; 45% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe "19-26 anni") e delle nuove generazioni (45% per la classe "6-13 anni"; 32% per la classe "14-18 anni"; 23% per la classe "19-26 anni"), come fornite dalla relazione tecnica. per escludere che

Nella medesima Nota, il Governo ha affermato, in relazione alla richiesta di integrazione della relazione tecnica con dati circa i flussi e l'età media delle uscite dalla platea dei beneficiari (al fine di escludere la possibilità di un progressivo aumento della predetta platea fino a livelli superiori al tetto di spesa), che la platea dei percettori di borse di studio presenta un'età media di 16 anni e che la medesima si riduce a circa 4.400 unità al termine del periodo oggetto di stima, con un'età media raggiunta di 21 anni. Le uscite dal collettivo superano i nuovi ingressi a partire dall'anno 2028, poiché la numerosità di coloro che terminano gli studi inizia ad essere rilevante. L'età media di coloro che escono dal collettivo nel decennio di stima è pari a 23 anni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, prevedono l'erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell'INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, stabilendo i relativi importi e, tra l'altro, i termini di presentazione della domanda all'INAIL. Viene, altresì, stabilito che le borse di studio siano corrisposte fino al raggiungimento del limite di spesa di 26 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri. Viene previsto che l'erogazione delle borse di studio, fino al raggiungimento del predetto limite di spesa, segua il criterio cronologico di acquisizione delle domande da parte dell'INAIL, ponendo in capo a quest'ultimo le attività di monitoraggio finalizzate al rispetto del suddetto limite di spesa.

⁴¹ Cfr. 5ª Commissione - Resoconto sommario n. 472 del 19 novembre 2025.

Al riguardo, preso atto dei dati sottostanti la stima del predetto limite massimo di spesa annuale forniti dalla relazione tecnica, nonché delle ulteriori informazioni fornite dal Governo nel corso dell'esame al Senato, per cui le uscite dal collettivo dei beneficiari supererebbero i nuovi ingressi a partire dall'anno 2028, non si formulano osservazioni, anche in considerazione del fatto che l'onere risulta formulato in termini di limiti di spesa ed è pertanto limitato all'entità dello stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal primo periodo del comma medesimo, pari a 26 milioni di euro a decorrere dal 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016;
- a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura, si osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori "precoci". In particolare, il sopracitato articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 prevede che il beneficio dell'anticipo del pensionamento è riconosciuto, nel limite di 587,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, e che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste, la decorrenza dei trattamenti è differita al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

A tal proposito, si osserva che le risorse derivanti dalla predetta autorizzazione di spesa sono iscritte sul capitolo 4354, piano gestionale n. 15⁴², dello stato di previsione del Ministero del

⁴² Denominato "Pensionamento anticipato per lavoratori precoci".

lavoro e delle politiche sociali. Il predetto capitolo di spesa reca – nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁴³ – una dotazione iniziale, per l’anno 2026, pari a 3.763.059.801 euro. Si rappresenta altresì che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, la dotazione iniziale del medesimo capitolo per l’anno 2026 risulta pari a 4.723.159.801.

Ciò posto, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica riferita al decreto-legge, la quale ha evidenziato che la riduzione in parola si rende possibile sulla base delle attività di monitoraggio e delle conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa vigente. A fini conoscitivi, potrebbe peraltro essere utile acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine agli esiti del monitoraggio effettuato e delle conseguenti valutazioni prospettiche.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, si ricorda, in primo luogo, che il menzionato Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca nell’ambito del vigente bilancio triennale dello Stato⁴⁴ una dotazione iniziale pari a euro 1.608.785.713 per l’anno 2027. Si fa presente, inoltre, che nell’ambito del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S.1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, la dotazione iniziale del medesimo capitolo risulta pari a 1.576.785.713 euro per l’anno 2027 e a 1.511.787.713 per l’anno 2028.

Si rileva, altresì, che il Fondo sociale per occupazione e formazione risulta ridotto per un importo eccedente la quota dell’onere oggetto di copertura al fine di garantire la

⁴³ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

⁴⁴ Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in quanto al predetto Fondo sono ascritti effetti sui medesimi saldi inferiori rispetto alla sua dotazione, giacché le relative risorse sono finalizzate all'attuazione di interventi in materia occupazionale e, pertanto, ai fini del computo dei predetti effetti sono considerati, altresì, gli effetti connessi al riconoscimento della contribuzione figurativa per i trattamenti riconosciuti. Pertanto, una riduzione del Fondo per finalità che non riguardano spese di personale deve tener conto di tale differenziazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, nel segnalare che la relazione tecnica allegata al testo iniziale del provvedimento ha dato atto che il Fondo oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, appare tuttavia utile acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che la medesima riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le predette risorse risultano preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 9

Modifica all'articolo 10 della legge n. 248 del 1976 in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogata dall'INAIL

Normativa vigente. L'assegno di incollocabilità, previsto dall'articolo 180 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1124 del 1965, consiste in una prestazione integrativa di carattere economico, corrispondente ad un assegno che viene erogato ogni mese dall'INAIL a favore dei soggetti invalidi per infortunio o malattia professionale impossibilitati a beneficiare dell'assunzione obbligatoria. I successivi interventi normativi (articolo 10 della legge n. 248 del 1976 e articolo 1 della legge n. 29 del 2006), volti al miglioramento della tutela delle prestazioni erogate dall'INAIL, stabiliscono che l'assegno venga rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.

Il requisito soggettivo per accedere a tale prestazione è il riconoscimento in capo al lavoratore di una menomazione dell'integrità psicofisica o danno biologico superiore al 20 per cento (articolo 1, comma 782, legge n. 296 del 2006, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007), nonché un'età non superiore ai 65 anni. La determinazione dell'importo dell'assegno è aggiornata da uno specifico decreto ministeriale (da ultimo si veda il decreto ministeriale 18 aprile 2025, n. 52).

La norma, con la sostituzione del numero 2), all'articolo 10, terzo comma, legge 5 maggio 1976, n. 248, aggiorna il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell'assegno di

incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile (comma 1).

Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

| | Saldo netto da finanziare | | | Fabbisogno | | | Indebitamento netto | | |
|--|---------------------------|------|------|------------|------|------|---------------------|------|------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | |
| Adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL (comma 1) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | |
| Riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014 (comma 2) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che la disposizione reca una modifica all'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL. L'articolo 180 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, riconosce al lavoratore che abbia subito un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di percepire un assegno mensile di incollocabilità. I successivi interventi normativi (articolo 10 della legge n. 248 del 1976 e articolo 1 della legge n. 29 del 2006), volti al miglioramento della tutela delle prestazioni erogate dall'INAIL, stabiliscono che l'assegno venga rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.

I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:

- età non superiore a 65 anni;
- impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli Organismi competenti;
- grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall'INAIL secondo le tabelle allegate al T.U. per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006;

- grado di menomazione dell'integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20 per cento riconosciuto secondo le tabelle allegate all'articolo 13 del decreto legislativo 38 del 2000, per eventi verificatisi dal 1 ° gennaio 2007.

L'importo annuo dell'assegno di incollocabilità in vigore dal 1° luglio 2025 ammonta a 3.698,76 euro (D.M. n. 52 del 18.04.2025). Nell'ipotesi che, a decorrere dal 1 °gennaio 2026, si elevi a 67 anni il limite massimo di età per percepire l'assegno di incollocabilità, uniformandosi all'attuale limite di età pensionabile e tenendo conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione sulla base della variazione della speranza di vita, la relazione tecnica stima gli oneri aggiuntivi per il primo decennio di applicazione 2026-2035. La platea degli aventi diritto all'assegno di incollocabilità per ogni anno del decennio 2026-2035 è stata quantificata rilevando i percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024 (ultimo dato disponibile), ai quali sono stati aggiunti i nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'INAIL, sottraendo coloro che usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità INAIL sottostanti i coefficienti di capitalizzazione di cui al decreto ministeriale n. 39 del 25 marzo 2025.

La spesa annua è stata calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione 2026-2035 secondo un'ipotesi di variazione dell'indice Istat FOI. La tabella che segue riporta l'onere annuo aggiuntivo valutato dalla proposta di variazione normativa.

Onere annuo aggiuntivo valutato (*importi espressi in migliaia di euro*)

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|---------|
| 702,7 | 782,5 | 798,9 | 863,7 | 873 | 943,8 | 954 | 973,4 | 975,3 | 1.005,2 |

Le suddette valutazioni tengono conto dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla variazione della speranza di vita alla luce del quadro normativo vigente. Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame al Senato⁴⁵, ha confermato che l'intera platea (con il computo dei 65enni e 66enni) è stata inclusa già nel primo anno di previsione e ha ribadito che l'andamento del maggior onere nel periodo oggetto di stima tiene conto della rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, secondo un'ipotesi di variazione dell'indice ISTAT FOI, dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla variazione della speranza di vita, alla luce del quadro normativo vigente, nonché della distribuzione per età degli attuali percettori di assegno di incollocabilità.

⁴⁵ 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19/11/2025

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame aggiorna il limite massimo di età previsto ai fini della fruizione dell'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all'età pensionabile (comma 1), e quantifica gli oneri che ne derivano, provvedendo alla relativa copertura finanziaria (comma 2).

In particolare, tali oneri sono valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 e in euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035

La relazione tecnica elenca le variabili di cui si è tenuto conto nella stima degli oneri, senza tuttavia fornire i loro valori. In particolare, ai fini della verifica della stima, sarebbe utile acquisire i dati concernenti la numerosità dei percettori dell'assegno di incollocabilità distribuiti per età al 31 dicembre 2024, a partire dai quali sono stati determinati gli oneri, nonché di quella dei nuovi percettori che si prevede entreranno ogni anno sulla base della serie storica degli assegni erogati dall'INAIL e di coloro che si prevede usciranno dal collettivo per decesso secondo le tavole di mortalità INAIL nonché l'ipotesi di variazione dell'indice Istat FOI considerata.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 9 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, valutati in euro 702.700 per l'anno 2026, euro 782.500 per l'anno 2027, euro 798.900 per l'anno 2028, euro 863.700 per l'anno 2029, euro 873.000 per l'anno 2030, euro 943.800 per l'anno 2031, euro 954.000 per l'anno 2032, euro 973.400 per l'anno 2033, euro 975.300 per l'anno 2034 ed euro 1.005.200 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, si osserva che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale - nell'ambito del vigente bilancio triennale 2025-2027 - pari a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a euro 386.091.404

per l'anno 2027 e che, in base alla legge di assestamento per l'anno 2025⁴⁶, le previsioni assestate a legislazione vigente, riferite al predetto capitolo di bilancio, risultano pari a 236.278.938 euro per l'anno 2026 e a 351.812.099 euro per l'anno 2027.

Si rappresenta, infine, che, secondo quanto previsto dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, il Fondo in esame presenta una dotazione pari a 203.090.865 euro per l'anno 2026, a 317.034.737 euro per l'anno 2027 e a 201.702.415 euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità interessate, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di norme UNI

La norma reca due novelle all'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante la disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- viene aggiornato il riferimento allo standard tecnico cui si conformano i modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendo, in particolare, quello non più vigente (“British Standard OHSAS 18001:2007”) con quello attualmente vigente, ossia la “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024” [comma 1, lettera *a*]);
- viene previsto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente italiano normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, e delle altre norme di peculiare valenza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti *internet*

⁴⁶ Legge 26 settembre 2025, n. 142.

istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL [comma 1, lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che l'articolo in esame prevede la consultazione gratuita delle Norme Uni da parte dei diversi operatori della prevenzione (quali le imprese, i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori) e delle Pubbliche amministrazioni.

Con successive convenzioni tra l'Ente italiano per la normazione (Uni) e l'INAIL sarà definito l'elenco delle norme tecniche da rendere disponibili in consultazione, nonché i contenuti e le modalità di pubblicazione del bollettino delle norme tecniche sui siti istituzionali dei predetti enti e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, nella misura massima annua di euro 280.000.

La relazione tecnica afferma che agli oneri previsti dall'articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per le iniziative di attività prevenzionale programmate dall'INAIL, con allocazione contabile sulla voce U.1.03.02.02.- "Missione 3 Programma 3."

La relazione tecnica infine chiarisce che la modifica al comma 1, lettera a), dell'articolo in esame è finalizzata ad aggiornare la ormai risalente previsione normativa dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, ai fini della definizione dei modelli organizzativi e di gestione, prevede ancora tra gli standard tecnici la British Standard OHSAS 18001:2007, ormai da tempo abrogata; attraverso, quindi, tale innovazione la stessa è sostituita con fa vigente UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro- Requisiti e guida per l'uso".

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame al Senato⁴⁷, ha precisato che la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base di una dettagliata analisi delle potenziali mancate vendite da parte di UNI per la messa a disposizione in libera consultazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza

⁴⁷ 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19/11/2025

per i temi della salute e sicurezza sul lavoro e trova adeguata copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Istituto.

Per quanto attiene alla copertura a carico del bilancio dell'INAIL, prevista dall'ultimo periodo della lettera *b*), il Governo ha quindi confermato che l'utilizzo delle risorse già stanziato non recherà pregiudizio alcuno ai programmi già avviati o programmati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, intervenendo sull'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiorna il riferimento a uno standard tecnico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e prevede la stipula di convenzioni tra INAIL e UNI, promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la consultazione gratuita delle norme tecniche e per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti *internet* istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI, ai cui oneri si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL. La relazione tecnica afferma che gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, dovuto alla messa a disposizione in libera consultazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 saranno definiti nella misura massima annua di euro 280.000. Il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha precisato che "la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione è stata effettuata sulla base di una dettagliata analisi delle potenziali mancate vendite da parte di UNI (...) e trova adeguata copertura nelle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Istituto."

In proposito, sarebbe utile acquisire maggiori dettagli in merito ai dati sottostanti la stima del mancato introito, valutato in 280.000 euro annui, in modo da consentirne la verifica, considerato che le convenzioni previste dalla norma sono finanziate con risorse del bilancio INAIL, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Infine, appare necessario un chiarimento a da parte del Governo in merito agli eventuali effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla copertura del predetto maggiore onere – il cui ammontare non viene per altro precisato nel testo della disposizione – a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del bilancio dell'INAIL.

ARTICOLO 11

Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrare dall'INAIL

La norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2011) si applichi a tutte le gestioni assicurative amministrare dall'INAIL.

L'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 prevede che le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 del medesimo articolo siano evidenziate con regolazioni e non determinino oneri od utili. A sua volta il comma 14 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPDAP è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento in merito (AS 1706) non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento (AS 1706), chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 è stata introdotta con riferimento alle gestioni confluite nell'INPDAP e successivamente applicata, per effetto dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), anche a tutte le gestioni amministrare dall'INPS.

Secondo la relazione, la norma in esame rileva sulle regolazioni contabili interne fra le gestioni INAIL, risultando neutrale sul complessivo bilancio dell'Istituto. Da essa non derivano, pertanto, effetti a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa aggiunge che la norma regola, in particolare, le movimentazioni contabili e cioè le anticipazioni di cassa tra le gestioni amministrare all'interno del bilancio dell'ente previdenziale, secondo un principio solidaristico, stabilendo che esse non producono interessi tra le gestioni coinvolte.

Le anticipazioni di cassa nell'ambito del bilancio INAIL hanno riguardato finora principalmente la gestione Agricoltura che ha potuto beneficiare, soprattutto in passato, di anticipazioni dal resto delle gestioni assicurative dell'Istituto (Industria, Marittimi, RX, infortuni domestici), per far fronte alla spesa per prestazioni, in relazione all'insufficienza delle sue entrate contributive.

La norma, alla luce della circostanza che gli avanzi di cassa del bilancio INAIL affluiscono alla Tesoreria Unica dello Stato e non producono interessi per l'Istituto, anche in un'ottica di semplificazione, evita di aggravare o di far beneficiare le gestioni assicurative per operazioni contabili legate alle anticipazioni di cassa interne al bilancio complessivo dell'Istituto, quindi a somma zero, ferma restando la loro evidenziazione e regolazione.

La norma, peraltro, evita di aggravare in termini negativi la singola gestione assicurativa dell'Agricoltura, per operazioni contabili di cassa che, si ribadisce, non hanno impatti effettivi sul bilancio dell'INAIL, trattandosi

di operazioni di dare/avere tra gestioni, nell'ambito dello stesso bilancio e, dunque, consolidate al suo interno.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2011) si applichi a tutte le gestioni assicurative amministrate dall'INAIL.

L'articolo 69, comma 15, della legge n. 388 del 2000 prevede che le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 del medesimo articolo siano evidenziate con regolazioni e non determinino oneri od utili. A sua volta il comma 14 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPDAP è unica, ed è unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso.

Al riguardo non si formulano osservazioni, sia perché la norma risulta finanziariamente neutrale, dal momento che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, essa si limita a prevedere che le movimentazioni tra le diverse gestioni assicurative dell'INAIL siano trattate come regolazioni contabili interne e non determinino oneri o utili, sia in quanto all'analogia disposizione riguardante le gestioni amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 1, comma 185, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), non sono stati ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di personale sanitario dell'INAIL

La norma autorizza l'INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 20-*quater*, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025, previo espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), richiama il contenuto della norma e afferma che i contratti interessati sono stati avviati a decorrere dal 1 ° novembre 2022 e che la stabilizzazione opera nei confronti dei dipendenti interessati (28 medici e 66 infermieri) che abbiano maturato i requisiti previsti dalla norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni in materia di stabilizzazione del personale INAIL.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che la norma opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti.

ARTICOLO 13

Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Normativa vigente. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015, recante disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel rinviare a uno più DPCM la disciplina – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione, prevede tra l'altro che, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i summenzionati decreti provvedano, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione di specifiche esigenze connesse all'ordinaria attività istituzionale. In tale quadro, la medesima disposizione stabilisce che la disciplina in materia di indennità di missione si ispiri a criteri quali il mantenimento della misura dell'indennità chilometrica, la previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio commisurata ai chilometri effettivamente percorsi e la previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dell'INAIL.

Le norme, come modificate durante l'esame al Senato⁴⁸, con l'inserimento del comma 2-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015, dispongono che, su richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato medesimo autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una

⁴⁸ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 13.2 da parte della 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nel corso dell'esame in sede referente. *Cfr.* seduta n. 359 del 3 dicembre 2025.

somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1). Inoltre, è estesa all'Ispettorato nazionale del lavoro l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 2002, compreso il contributo unificato, già prevista per le amministrazioni pubbliche parti di un processo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione, valutati in 2.000 euro per il 2025 e in 10.000 euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente per il triennio 2025-2027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 2).

Al riguardo, la **relazione illustrativa** rammenta che l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 ha introdotto, nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, l'istituto della prenotazione a debito in relazione ad alcune imposte quali il contributo unificato, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Dunque, la disposizione di cui al comma 2 – sottolinea la RI – mira a superare i dubbi interpretativi derivanti dalla natura giuridica dell'Ispettorato, garantendo uniformità di trattamento con le altre amministrazioni statali ed è suffragata da un recente parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 17 luglio 2025.

Sono, altresì, apportate varie modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012⁴⁹ in materia di obblighi di indicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria⁵⁰ (comma 3) e, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, è prevista l'applicazione dell'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008⁵¹, a norma del quale l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁴⁹ Recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

⁵⁰ In particolare, è precisato che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto precedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa. Le imprese già iscritte nel registro delle imprese devono comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

⁵¹ Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(milioni di euro)

| | Saldo netto da finanziare | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento netto | | | |
|--|---------------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Minori entrate extratributarie | | | | | | | | | | | | |
| Esenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro al pagamento delle spese degli atti processuali, incluso il contributo unificato (comma 1) | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | | | | | | | |
| Maggiori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Esenzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro al pagamento delle spese degli atti processuali, incluso il contributo unificato - maggiori spazi di spesa INL (comma 2) | | | | | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Minori spese correnti | | | | | | | | | | | | |
| Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA (comma 2) | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che la disposizione di cui al comma 1, che consente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di erogare al personale dipendente che svolge attività ispettiva una somma forfettaria, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, in relazione agli incarichi di missione che abbiano una durata di almeno 24 ore, alternativa a ogni altra indennità e rimborso, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che tale erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive. Al riguardo, la RT precisa che tale somma potrà andare a sostituire le indennità e rimborsi previsti dall'articolo 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016.

Quest'ultimo prevede che "al personale di cui al comma 1 compete, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio:

- a) una indennità chilometrica nella misura indicata dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni in caso di utilizzo del mezzo proprio;
- b) una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio, la cui misura è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio;

- c) in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere, la cui misura può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
- d) il rimborso delle spese effettivamente e direttamente sostenute e documentate di vitto. In ogni caso, per le trasferte di durata superiore alle 8 e inferiore alle 12 ore, è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per un pasto nel limite giornaliero di euro 22,26; per quelle di durata superiore alle 12 ore è riconosciuto il rimborso della spesa documentata per due pasti nel limite complessivo di euro 44,26;
- e) il rimborso delle spese di alloggio effettivamente e direttamente sostenute e documentate in caso di missione di durata superiore alle 12 ore;
- f) il rimborso delle spese di viaggio, ivi comprese quelle relative ai mezzi di trasporto urbano, effettivamente e direttamente sostenute e documentate”.

Con riguardo alla disposizione di cui al comma 2, la RT asserisce che la medesima ha natura interpretativa, in quanto chiarisce che l'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica anche all'Ispettorato nazionale del lavoro. Per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dall'attuazione di tale disposizione, la RT ipotizza in via prudenziale – tenuto conto dell'esiguità delle procedure di recupero e l'esiguo valore in termini economici degli importi delle prenotazioni a debito nel corso dei recenti anni – un onere per il mancato introito per l'Erario dovuto a titolo di contributo unificato e a titolo di altre imposte, nonché un onere dovuto a titolo di pagamento delle spese forfettarie di notifica, pari a circa 2.000 euro per l'anno 2025 (rateo di due mesi) e a circa euro 10.000 annui (importo arrotondato per eccesso) a decorrere dall'anno 2026. Inoltre, la RT fa presente che l'accantonamento individuato a copertura degli oneri derivanti dalla predetta disposizione reca le necessarie disponibilità.

La RT afferma, infine, che i commi 3 e 4 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato⁵², ha precisato che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 (corresponsione di una somma forfettaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso al personale dipendente dell'INL che svolge attività ispettiva) sono esclusivamente positivi o, tutt'al più, neutri. Ciò in quanto, come spiegato dalla relazione tecnica, alla base del meccanismo da utilizzare ai fini dell'individuazione dell'ammontare della indennità forfettaria si dovrà individuare, come limite massimo, l'onere mediamente sostenuto dalla Amministrazione per missioni superiori alle 24 ore che, quindi, comportino il rimborso delle spese di vitto, alloggio, spostamento, indennità oraria ecc. In altri termini – evidenzia il Governo – dalla corresponsione della somma forfettaria potranno aversi esclusivamente benefici economici per l'Amministrazione. Inoltre, la somma forfettaria sarà richiesta dal dipendente che, sulla base

⁵² Nota depositata dalla rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 472 del 19 novembre 2025.

delle condizioni personali (ad esempio la disponibilità di un alloggio gratuito o la disponibilità a pasti frugali), preferirà ottenere tale somma che vedersi rimborsate le varie spese sostenute. Tale meccanismo – rileva il Governo – sarà, pertanto, più vantaggioso sia per l'Amministrazione che per il dipendente e, pertanto, dalla sua applicazione non è previsto alcun incremento della spesa, bensì dei risparmi di spesa per l'Amministrazione. Inoltre, ribadendo quanto espressamente previsto dalla disposizione, il Governo osserva che a determinare l'importo della somma forfettaria sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sempre con riguardo agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, il Governo specifica che la stessa si inserisce nel quadro di una regolamentazione uniforme del trattamento di missione da parte di INL, INPS e INAIL (articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 149 del 2015), quindi applicabile anche al personale di INPS e INAIL. Alla luce di tale quadro normativo, il Governo ritiene pertanto di poter escludere ogni possibile contenzioso anche tenendo conto della circostanza che nessun danno è arrecato al personale che non accede alla somma forfettaria in quanto detto personale ha comunque diritto al completo rimborso delle spese sostenute e delle indennità previste dalla attuale disciplina. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2 (estensione dell'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, all'Ispettorato nazionale del lavoro), nel ribadire l'esiguità delle procedure di recupero e l'esiguo valore in termini economici dei relativi importi registrati nel corso dei recenti anni, il Governo rappresenta che dai dati forniti da Equitalia giustizia S.p.A., risulta che il numero delle procedure di recupero del contributo unificato nel contenzioso dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro risulta per gli anni 2021-2025 pari a 27 e in media pari a circa 6 all'anno, con valore complessivo in termini economici pari a circa 7.700 euro. Pertanto, il Governo conferma quanto già assicurato in relazione tecnica riguardo ad un onere prudenziale dovuto al mancato introito per l'Erario a titolo di contributo unificato e a titolo di altre imposte nonché un onere dovuto a titolo di pagamento delle spese forfettarie di notifica, pari a circa 2.000 euro per l'anno 2025 (rateo di due mesi) e a circa euro 10.000 annui (importo arrotondato per eccesso) a decorrere dall'anno 2026.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, novellando l'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015, dispongono che, su richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del bilancio dell'Istituto già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, l'Ispettorato nazionale del lavoro autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfettaria alternativa ad ogni altra indennità e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 1). Inoltre, è estesa al predetto Ispettorato l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 2002, compreso il

contributo unificato. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale previsione, valutati in 2.000 euro per il 2025 e in 10.000 euro annui a decorrere dal 2026, si fa fronte con le modalità indicate dalla medesima disposizione (comma 2). Sono, altresì, apportate modifiche all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 e all'articolo 16, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008 in materia di obblighi di indicazione del domicilio digitale per le imprese costituite in forma societaria (commi 3 e 4).

La relazione tecnica riferisce che il comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che l'erogazione della citata somma forfettaria alternativa avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'Ispettorato già destinate alla corresponsione delle indennità e dei rimborsi correlati alle attività ispettive, avendo la stessa natura sostitutiva delle indennità e dei rimborsi previsti dall'articolo 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016. Parimenti, non sono ascritti oneri ai commi 3 e 4, in materia di domicilio digitale. Con riguardo al comma 2, la RT afferma che gli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali all'Ispettorato nazionale del lavoro sono stati ipotizzati in via prudenziale, tenuto conto dell'esiguità delle procedure di recupero e del valore economico degli importi delle prenotazioni a debito nel corso degli anni recenti.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerati gli elementi informativi forniti dal Governo sia con riguardo alla neutralità finanziaria del comma 1 – con particolare riferimento al meccanismo di determinazione della somma forfettaria sostitutiva – sia in relazione agli oneri derivanti dall'esenzione prevista dal comma 2, la cui congruità è desumibile in base al dato storico relativo al valore economico delle procedure di recupero nel contenzioso dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 13 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, valutati in 2.000 euro per l'anno 2025 e in 10.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge S. 1689, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

ARTICOLO 14

Disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023⁵³ ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL realizzato dall'INPS. Detto sistema, che consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, è finalizzato a consentire l'attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione, a favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari e a supportare analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del medesimo Assegno. Inoltre, i commi 2, 4 e 4-*bis* del medesimo articolo 5, nell'ambito delle finalità perseguite dal Sistema informativo, hanno previsto l'operatività della piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione, della piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa e della piattaforma di gestione dei Patti di inclusione dei beneficiari dell'ADI. Con riferimento ai profili finanziari connessi a tali previsioni, il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale alle attività da esso previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme, come modificate durante l'esame al Senato⁵⁴, introducono specifiche previsioni in relazione all'operatività del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, si prevede:

- l'obbligo, per i datori di lavoro – al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze – di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul SIISL. Sempre ai fini del riconoscimento di tali benefici, è specificato che, resta fermo

⁵³ Recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

⁵⁴ A seguito dell'approvazione dell'emendamento 14.6 da parte della 10^a Commissione del Senato permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nel corso dell'esame in sede referente. *Cfr.* seduta n. 359 del 3 dicembre 2025.

- l'obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 1);
- la possibilità che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro⁵⁵ vengano effettuate dai datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati⁵⁶ anche tramite il SIISL (comma 2);
 - l'obbligo per il SIISL di esporre gli esiti della verifica dei dati autocertificati dal lavoratore iscritto alla piattaforma e li renda disponibili al datore di lavoro che lo assume (comma 3)
 - l'obbligo, per le Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003⁵⁷, di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono, potendo le medesime accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate (comma 4).

L'individuazione delle modalità attuative delle previsioni di cui ai commi da 1 a 4 sono affidate ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 5). Inoltre, le norme dispongono l'iscrizione sul SIISL, per il tramite dei datori di lavoro, dei lavoratori stranieri (extra UE) che hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, nell'ambito di programmi finalizzati, tra l'altro, all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani⁵⁸, demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle relative modalità attuative (comma 6). Al contempo, si provvede ad integrare la composizione del Comitato di coordinamento delle attività di indirizzo su enti, organismi e fondazioni che operano nel campo dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 132 del 2025⁵⁹ con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali⁶⁰ (comma 7). Infine, una clausola di neutralità finanziaria stabilisce che all'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

⁵⁵ Di cui all'articolo 9-*bis* (disposizioni in materia di collocamento) del decreto-legge n. 510 del 1996 recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

⁵⁶ Ovvero coloro che risultano iscritti all'albo dei consulenti del lavoro e negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi della legge n. 12 del 1979.

⁵⁷ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003 recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, le agenzie per il lavoro sono operatori privati, esercenti attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, iscritti ad apposito Albo, istituito presso il predetto Ministero.

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

⁵⁹ Recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

⁶⁰ La clausola di neutralità finanziaria, contenuta nel comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 132 del 2025, stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del predetto Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706), non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le implementazioni del SIISL avverranno a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'implementazione della piattaforma SIISL sono infatti già state stanziati nel bilancio dell'INPS le risorse necessarie. Allo stesso modo, nel bilancio del Ministero del Lavoro sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato⁶¹, ha rappresentato che le norme in esame prevedono modesti adeguamenti procedurali (campi, viste, regole di instradamento), senza nuovi moduli *core*. Le funzionalità richieste riutilizzano componenti e infrastrutture già operative, con integrazioni tramite connettori esistenti. Non è previsto incremento di personale né nuovi servizi di esercizio: gestione, monitoraggio e assistenza rientrano nei presidi già attivi su SIISL. Le amministrazioni coinvolte dispongono nei capitoli ICT (Ministero del Lavoro e INPS) di risorse idonee a coprire tali micro-sviluppi e la manutenzione evolutiva; pertanto, la clausola di invarianza è pienamente rispettata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; non c'è fabbisogno aggiuntivo, trattandosi di attività coperte nell'ambito dei contratti e *budget* ICT in essere. In particolare, per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali le attività relative alle implementazioni necessarie alla realizzazione delle funzionalità di interoperabilità e reingegnerizzazione dei propri sistemi per il recepimento delle indicazioni della presente norma sono ricomprese nell'ambito del CONTRATTO ESECUTIVO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI" - SECONDA EDIZIONE - ID 2483 - LOTTO 1 - CIG B654A948AF - CUP I81F25000140001, che insiste sul capitolo di bilancio n. 7821/1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per quanto riguarda INPS, le attività relative alle implementazioni necessarie alla realizzazione delle attività di sviluppo delle nuove funzionalità della piattaforma SIISL per il recepimento delle indicazioni della presente norma sono ricomprese nel capitolo finanziario 5U2112009, codice U. 2.02.03.02.002. In più, la misura - come evidenziato dal Governo - genera efficienze (selezione più rapida, servizi mirati, tracciabilità dei flussi), con potenziali risparmi amministrativi rispetto allo *status quo*.

⁶¹ Nota depositata dalla rappresentante del Governo presso la 5^a Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 472 del 19 novembre 2025.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono specifiche previsioni in relazione all'operatività del Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)⁶². In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, sono previsti: l'obbligo per i datori di lavoro – al fine di fruire dei benefici contributivi per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze – di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul SIISL (comma 1), la possibilità che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro vengano effettuate anche tramite il SIISL (comma 2) e l'obbligo, per le Agenzie per il lavoro, di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono (comma 4). È, altresì, stabilito che il SIISL esponga gli esiti della verifica dei dati autocertificati dal lavoratore iscritto alla piattaforma e li renda disponibili al datore di lavoro che lo assume (comma 3) e che, nel medesimo sistema, siano iscritti i lavoratori stranieri (extra UE) che hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine (comma 6). Contestualmente, si provvede ad integrare la composizione del Comitato di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 132 del 2025 con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 7). L'attuazione delle previsioni testé descritte è assistita da una clausola di neutralità finanziaria (comma 8). La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai fini dell'implementazione della piattaforma SIISL sono già state stanziati nel bilancio dell'INPS le risorse necessarie. Parimenti, nel bilancio del Ministero del Lavoro, sono presenti stanziamenti per la reingegnerizzazione delle Comunicazioni obbligatorie utili alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Al riguardo, per quanto concerne le implementazioni del SIISL, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto delle rassicurazioni fornite sia dalla relazione tecnica sia dal Governo durante l'esame al Senato circa la neutralità finanziaria delle norme di cui trattasi. Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo all'integrazione della composizione del Comitato di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 132 del 2025, dal

⁶² Si tratta del sistema informativo realizzato dall'INPS e istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023.

momento che l'istituzione e il funzionamento del medesimo Comitato sono assistiti da una clausola di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 14-*bis*

Rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili

Le norme, inserite durante l'esame al Senato⁶³, modificano l'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), in materia di convenzioni di inserimento al lavoro.

L'articolo 12-*bis* della legge n. 68 del 1999, in sintesi, riconosce agli uffici competenti⁶⁴ la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti, tenuti ad assumere soggetti appartenenti alle categorie protette nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati (soggetti conferenti), e le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (soggetti destinatari). Tali convenzioni sono finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

In particolare:

- viene elevato dal 10 al 60 per cento il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire mediante la convenzione la quota di riserva, pari al sette per cento dei lavoratori occupati⁶⁵ [comma 1, lettera *a*]).
Si ricorda che l'aliquota d'obbligo è l'aliquota percentuale del numero totale di lavoratori che un'azienda è tenuta ad assumere per rispettare gli obblighi di legge, mentre la quota di riserva indica il numero effettivo di posti (rispetto alla percentuale stabilita dall'aliquota d'obbligo) che devono essere riservati ai lavoratori con disabilità iscritti nelle liste di collocamento;
- si prevede che il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro, possa porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto,

⁶³ Le norme sono state introdotte, per effetto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 14.0.1, dalla X Commissione del Senato (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), nel corso dell'esame in sede referente.

⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 68 del 1999, gli "uffici competenti" sono gli organismi individuati dalle regioni che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili, nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato. Detti uffici sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

⁶⁵ Si ricorda che l'aliquota d'obbligo è l'aliquota percentuale del numero totale di lavoratori che un'azienda è tenuta ad assumere per rispettare gli obblighi di legge, mentre la quota di riserva indica il numero effettivo di posti (rispetto alla percentuale stabilita dall'aliquota d'obbligo) che devono essere riservati ai lavoratori con disabilità iscritti nelle liste di collocamento.

a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima [comma 1, lettera *b*]);

- si estende l'applicazione delle convenzioni, includendo anche gli enti del Terzo settore non commerciali⁶⁶ e le società *benefit*⁶⁷ tra i soggetti destinatari con cui le stesse possono essere stipulate [comma 1, lettera *c*]).

Viene altresì modificato l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), che disciplina le cooperative sociali, le imprese sociali e l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

Si ricorda che, in sintesi, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 consente ai servizi per il collocamento obbligatorio di stipulare con le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro, con le cooperative sociali e relativi consorzi, nonché con le imprese sociali convenzioni quadro su base territoriale, validate da parte delle regioni e aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative ed imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. Qualora l'inserimento riguardi i lavoratori con disabilità, tale inserimento si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette cui sono tenute le imprese conferenti.

In particolare:

- viene soppressa la previsione in base alla quale, per la stipula delle convenzioni, i servizi per il collocamento obbligatorio sentono il Comitato tecnico istituito presso le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio [comma 2, lettera *a*]);
- vengono inclusi anche gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e le società *benefit* tra i soggetti con cui i servizi di collocamento obbligatorio possono stipulare le convenzioni [comma 2, lettere da *b*) ad *e*]);
- si prevede che anche per gli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e per le società *benefit* l'inserimento lavorativo di soggetti con disabilità realizzato attraverso la convenzione si consideri utile ai fini della copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti [comma 2, lettere *f*) e *g*]).

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, non sono corredate di **relazione tecnica**.

⁶⁶ Di cui all'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

⁶⁷ Di cui all'articolo 1, comma 376, della legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale si definiscono *benefit* le società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono il rafforzamento delle convenzioni volte all'inserimento di soggetti disabili nel mondo del lavoro. In particolare, l'accesso alla stipula delle convenzioni viene consentito anche agli enti del Terzo settore non commerciali diversi dalle imprese sociali e alle società *benefit*.

In proposito, con riferimento ai compiti cui sono chiamati i soggetti pubblici coinvolti nelle Convenzioni (uffici competenti e soggetti che svolgono servizi per il collocamento obbligatorio), appare utile acquisire elementi di informazione volti a confermare che gli adempimenti a loro carico potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 15

Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

Le norme, come modificate durante l'esame al Senato⁶⁸, prevedono l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, affidando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi ai mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché l'indicazione dei criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale su tali eventi. È, altresì, precisato che l'adozione delle linee guida tenga conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, rimanendo ferme le predette procedure fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida (comma 1). È, infine, stabilito che alle citate attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706), non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), ribadisce che il presente articolo non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche alla luce della clausola di invarianza finanziaria in esso contenuta.

⁶⁸ A seguito dell'approvazione degli emendamenti 15.10 e 15.11 (testo 2) da parte della 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nel corso dell'esame in sede referente. Cfr. seduta n. 359 del 3 dicembre 2025.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato⁶⁹, con riguardo alla sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 2 in relazione all'implementazione del sistema di comunicazione previsto dal comma 1, precisa che l'INAIL, nell'ambito dei propri Piani triennali di attività di ricerca in materia di salute e sicurezza, ha già sviluppato sistemi di raccolta strutturata e modelli di analisi dei dati relativi ad eventi segnalati come mancati infortuni (*cd. near miss*), attualmente disponibili su base volontaria per le aziende, le organizzazioni che le supportano e le istituzioni competenti in materia. Anche l'attività di monitoraggio di tali dati rientra nelle ordinarie attività istituzionali di ricerca dell'Istituto quale strumento tecnico per l'approfondimento dei fattori di rischio lavorativi, indipendentemente dal danno eventualmente subito dai lavoratori. Il Governo rappresenta, inoltre, che l'adozione di linee guida per un utilizzo dei sistemi di rilevazione dei *near miss* consentirà la strutturazione e l'elaborazione di rapporti di monitoraggio maggiormente significativi in quanto la rilevazione beneficerà di una platea più ampia di riferimento, senza ulteriore aggravio di oneri per il bilancio dell'Istituto.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, dispongono l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di linee guida per l'identificazione e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, demandando i profili attuativi di tale previsione ad un decreto ministeriale e prevedendo che la menzionata adozione tenga conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL (comma 1). È, altresì, stabilito che alle predette attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in esame non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato quanto rappresentato del Governo nel corso dell'esame al Senato per suffragare la neutralità finanziaria delle norme, con particolare riferimento alla circostanza che, per l'implementazione del citato sistema di comunicazione, l'INAIL ha già sviluppato sistemi di raccolta strutturata e modelli di analisi dei dati e che l'attività di monitoraggio dei dati rientra nelle ordinarie attività istituzionali di ricerca dell'Istituto.

⁶⁹ Nota depositata dalla rappresentante del Governo presso la 5ª Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato nella seduta n. 472 del 19 novembre 2025.

ARTICOLO 16

Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Normativa vigente. L'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008 disciplina la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e da altre autorità competenti. Il comma 6 dell'articolo 13 stabilisce che l'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa⁷⁰, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.

La norma, modificata durante l'esame al Senato, inserendo i commi da *6-bis* a *6-quater* al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, siano ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione:

- al numero di posizioni assicurative territoriali,
- all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive
- alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali

Tali introiti sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione. I medesimi introiti possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità in precedenza indicate, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 (comma 1, capoverso *6-bis*).

Le norme prevedono inoltre che, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

⁷⁰ Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

svolte dalle aziende sanitarie locali, i citati introiti che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possano essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025 (comma 1, capoverso 6-ter).

Le norme prevedono inoltre che le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali (comma 1, capoverso 6-quater) (comma 1).

Le norme infine, con una modifica all'articolo 15, comma 2, della legge n. 125 del 2001 consentono a tutto il personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro – e non solo ai medici del lavoro come attualmente previsto - l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro in cui vengono svolte attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), richiama brevemente il contenuto della norma e afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a consentire un ulteriore impiego di somme già di spettanza del medesimo ente ai sensi della normativa vigente. La RT afferma che le disposizioni al comma 2 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno (comma 1) e

consentono a tutto il personale sanitario – e non solo quindi ai medici del lavoro - l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (comma 2).

In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che le somme di cui la norma specifica le finalizzazioni sono già a legislazione vigente destinate ad integrare l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

ARTICOLO 17

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

La norma modifica gli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 con l'effetto di:

- specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 o comunque disposti dal medico competente, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro [comma 1, lettera *a*]);
- aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di *screening* oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute [comma 1, lettera *b*]);
- rimettere ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (comma 1, lettera *c*));
- includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni [comma 1, lettera *d*), numero 1], precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (comma 1, lettera *d*), numero 2));
- prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della

bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti [comma 1, lettera e]).

La norma prevede poi la possibilità di introdurre - nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli *screening* oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706) afferma che le disposizioni al comma 1 dell'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e chiarisce che le modifiche introdotte dalla lettera a) sono volte a precisare che i controlli sanitari obbligatori disposti dal medico competente vanno computati nell'ambito dell'orario di lavoro ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva. Con riferimento alle modifiche introdotte dal comma 1, lettera b), la relazione tecnica assicura che le campagne comunicative verranno organizzate nell'ambito della programmazione ordinaria del Ministero della salute in tema di comunicazione nell'ambito delle attività di comunicazione istituzionale nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, la norma chiarisce che la copertura finanziaria è da individuare nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse all'uopo destinate. Pertanto, considerando l'invarianza delle somme complessive destinate alla predetta contrattazione, la relazione tecnica non ravvisa nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Governo**, con una Nota depositata nel corso dell'esame al Senato⁷¹, con riferimento alla lettera d) del comma 1, in risposta all'osservazione del relatore della Commissione 5^a relativa a potenziali oneri per datori di lavoro pubblici (scuole e ospedali) derivanti dalla nuova tipologia di visita medica introdotta, ha rappresentato che la norma interviene integrando le disposizioni vigenti stabilite dall'articolo 41, comma 2, in materia di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente. Pertanto, il Governo non ritiene che la stessa attività sia da intendersi come un nuovo onere a carico del datore di lavoro, ma come una specifica dell'attività in capo al medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, già essa stessa a carico del datore di lavoro ai sensi del richiamato comma 4 dell'articolo 41. Inoltre, la Nota precisa che le tipologie

⁷¹ 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19/11/2025

di verifiche introdotte dalla norma in questione sono già previste dall'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per le stesse mansioni elencate nell'allegato 1 dell'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007.

Con riferimento al comma 2, il Governo ha rappresentato che la disposizione specifica che la copertura finanziaria è da individuare nell'ambito della contrattazione collettiva "a valere sulle risorse allo scopo destinate". Pertanto, considerando l'invarianza delle somme complessive destinate alla predetta contrattazione, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione chiarisce, infatti, che una parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dovrà essere destinata a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, *screening* oncologici.

Il Governo ha inoltre rappresentato che gli *screening* oncologici offerti dal SSN non solo riguardano una porzione limitata di persone, ma prevedono appuntamenti distanziati nel tempo. In particolare, per lo *screening* per la diagnosi precoce del tumore della mammella viene effettuata una mammografia ogni due anni alle donne nella fascia d'età 50-69 anni e per lo screening per la prevenzione del tumore del collo dell'utero viene effettuato un Pap-test ogni tre anni alle donne nella fascia d'età 25 ai 29 anni e un test HPV HR ogni cinque anni alle donne nella fascia d'età 30 ai 64 anni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, requisiti e obblighi per l'attività lavorativa dei medici competenti e coinvolgimento delle imprese nell'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria (comma 1).

La lettera *a)* del comma 1 stabilisce, in particolare, che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori - ad eccezione di quelli preassuntivi - devono essere computati nell'orario di lavoro. In proposito, appare opportuno ottenere una conferma da parte del Governo sul fatto che, per il personale delle pubbliche amministrazioni, tale computo avvenga comunque nel quadro dei permessi per visite mediche, terapie ed esami diagnostici previsti dai rispettivi CCNL, al fine di evitare che la norma determini effetti in termini di sostituzioni obbligatorie del personale non programmabili, soprattutto nel caso di personale docente, sulla base della disciplina contrattuale vigente.

La norma prevede poi la possibilità di introdurre - nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate - misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per

effettuare, durante l'orario di lavoro, gli *screening* oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale (comma 2).

In proposito, non si formulano osservazioni, in considerazione sia del carattere facoltativo delle norme sia degli elementi di informazione forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

ARTICOLO 18

Organizzazioni di volontariato della protezione civile

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato⁷², introduce una disciplina relativa alle organizzazioni di volontariato della protezione civile all'interno del decreto legislativo n. 81 del 2008⁷³, in particolare intervenendo sui seguenti articoli (comma 1):

- articolo 2, comma 1, lettera *a*), specificando che l'equiparazione ai lavoratori dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile avviene nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, di nuova introduzione [comma 1, lettera *a*)];
- articolo 3, comma 3-*bis*, prevedendo che nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni provvedimento in esame si applichino esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-*bis*, di nuova introduzione [comma 1, lettera *b*)];
- articolo 3-*bis*, di nuova introduzione [comma 1, lettera *c*)], che reca le seguenti disposizioni:
 - definisce le nozioni di organizzazione di protezione civile, identificandola con le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile⁷⁴, nonché quelle di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario (comma 1)⁷⁵.

⁷² Per effetto dell'approvazione degli emendamenti 18.1, 18.100 (come subemendato dal subemendamento 18.100/1) e Coord. 1 da parte della X Commissione del Senato (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale), nel corso dell'esame in sede referente.

⁷³ Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁷⁴ Si ricorda che i "gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile" sono stati inseriti, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 18.100, come modificato dal subemendamento 18.100/1, da parte della X Commissione (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale) del Senato, nel corso dell'esame in sede referente.

⁷⁵ Al riguardo, la novella reca definizioni in buona parte corrispondenti a quelle di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

- il volontario è equiparato al lavoratore in relazione alle attività di cui ai commi 3 e 4 (formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale e formazione per usarli), pur rimanendo responsabile della propria condotta; allo stesso tempo, il legale rappresentante dell'organizzazione è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, salvo i casi in cui esistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale⁷⁶ (comma 2).
- viene previsto che le organizzazioni assicurino ai volontari una formazione adeguata rispetto agli scenari di rischio e ai compiti svolti, insieme ad un addestramento specifico, nel rispetto di *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018⁷⁷, e a un controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate (comma 3).
- le stesse organizzazioni devono inoltre fornire attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei, curando che i volontari siano formati e addestrati al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (comma 4).
- le sedi delle organizzazioni nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro (comma 5)⁷⁸.
- il nuovo articolo prevede altresì che le organizzazioni di protezione civile, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico individuino i propri volontari che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria (comma 6).
- nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione Valle d'Aosta l'individuazione dei volontari e degli organismi equivalenti alla Croce Rossa Italiana e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di Trento

⁷⁶ Le disposizioni di cui al comma 2 riprendono il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

⁷⁷ Si segnala che tale precisazione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

⁷⁸ Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 riprendono le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è rimessa alle autorità competenti di protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del rischio ai fini dell'attivazione della sorveglianza sanitaria (comma 7).

- lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria⁷⁹, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, avviene secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2012⁸⁰ (comma 8)⁸¹.
- l'applicazione delle disposizioni del nuovo articolo viene estesa anche ad altri soggetti individuati dalla norma⁸² (comma 9).
- in relazione ai volontari della Croce Rossa Italiana viene previsto che la relativa organizzazione comprenda un'articolazione di compiti e responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui all'articolo 299 del decreto⁸³ (comma 10), mentre al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco⁸⁴ continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del medesimo Corpo (comma 11)⁸⁵;
- l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 3-*bis* non può comportare, l'omissione o il ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile⁸⁶ (comma 12);
- è prevista la possibilità che ulteriori misure, relative all'informazione, alla formazione, all'addestramento, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuali idonei, al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, possano

⁷⁹ Di cui all'articolo 41 del decreto.

⁸⁰ Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'articolo 5 del decreto del 13 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto.

⁸¹ Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 riprendono il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

⁸² In particolare al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

⁸³ Ai sensi del citato articolo 299, le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano anche su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici ad essi riferiti.

⁸⁴ Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

⁸⁵ Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 ricalcano il contenuto dell'articolo 6 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

⁸⁶ Connessi agli eventi di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile). La disposizione di cui al comma 12 riprende quella di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

essere definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza Unificata, nel rispetto dei livelli generali di tutela della salute e della sicurezza previsti dall'articolo (comma 13);

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 (Campo di applicazione), comma 3-*bis*, ultimo periodo⁸⁷, in relazione agli obblighi di cui al medesimo articolo 3-*bis*, gli articoli 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente), 56 (Sanzioni per il preposto) e 59 (Sanzioni per i lavoratori), recanti, tra l'altro, sanzioni di carattere pecuniario, non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di protezione civile, nello svolgimento delle attività di protezione civile⁸⁸, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini degli obblighi del datore di lavoro e del dirigente e degli obblighi del preposto⁸⁹ (comma 13-*bis*)⁹⁰;
- il rappresentante legale delle organizzazioni di protezione civile, per la violazione degli obblighi di cui ai succitati commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni (comma 13-*ter*). In tali casi, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000 (comma 13-*quater*)⁹¹;
- il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di protezione civile, per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera

⁸⁷ Ai sensi del quale, nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 3-*bis* (Organizzazioni di volontariato della protezione civile).

⁸⁸ Di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

⁸⁹ Di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

⁹⁰ Introdotta durante l'esame al Senato.

⁹¹ Introdotta durante l'esame al Senato.

- a)⁹², 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi (comma 13-*quinqüies*)⁹³;
- all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinqüies* si provvede ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 13-*sexies*)⁹⁴.

La norma prevede infine che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dal comma 1 della norma medesima, sono considerate le attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario svolte, anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile)⁹⁵ (comma 2).

La relazione illustrativa, riferita al testo originario del provvedimento, chiarisce che la disposizione riproduce, elevando la fonte di disciplina, quanto previsto in materia dal decreto interministeriale 13 aprile 2011, recante "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".

La disciplina sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori è infatti dettata da una norma primaria (decreto legislativo n. 1 del 2018), ragion per cui, pure potendo rinviarsi ad un atto secondario la regolazione di misure di dettaglio, il nucleo essenziale della relativa disciplina, anche in ragione di un corretto rapporto tra fonti dell'ordinamento, dovrebbe essere contenuto in un atto primario.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), non considera la norma in esame.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1706), afferma che la norma apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante "Attuazione

⁹² La lettera a) del già citato comma 2 del nuovo articolo 3-*bis* prevede, nello specifico, che il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di protezione civile sia equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.

⁹³ Introdotto durante l'esame al Senato.

⁹⁴ Introdotto durante l'esame al Senato.

⁹⁵ Le disposizioni cui al comma 2 ricalcano il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011.

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Le disposizioni confermano, limitandosi a innalzare la fonte normativa, quanto già previsto a normativa vigente senza, quindi, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica riferita al testo dell'emendamento 18.100, nella sua formulazione antecedente all'approvazione del subemendamento 18.100/1** sottolinea che esso mira a definire ulteriormente l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 in relazione ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco. Essa sottolinea che:

- l'intervento relativo al comma 1, lettera *a*), del nuovo articolo 3-*bis* specifica che tra le organizzazioni di volontariato sono inclusi anche i gruppi comunali di protezione civile, regolati dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 come enti del terzo settore costituiti in forma specifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017. Esso si limita dunque a chiarire l'ambito di applicazione della disposizione, esplicitando che i gruppi comunali di protezione civile, già considerati enti del terzo settore, sono annoverabili tra le organizzazioni di volontariato della protezione civile; sicché, emergendo un precetto chiarificatore della definizione di organizzazione di volontariato della protezione civile, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le modifiche al comma 3 del nuovo articolo 3-*bis* precisano che le organizzazioni di cui al comma 1, lettera *a*), curano che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e addestramento secondo *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, stante l'esigenza di assicurare uniformità di disciplina sul piano nazionale. Parimenti, esse sono volte ad assicurare esigenze di regolazione uniforme, prevedendo la definizione di *standard* uniformi con direttiva *ex* articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Trattandosi di un'attività regolatoria su materia (protezione civile) già di competenza dell'autorità incaricata di definire il relativo assetto regolatorio (Presidente del Consiglio dei ministri quale autorità nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 1 del 2018, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile), dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- le modifiche relative al comma 13 del nuovo articolo 3-*bis* introducono un'ulteriore fase procedimentale riguardante l'*iter* di adozione del decreto di cui all'articolo 3-*bis*, comma 13, del decreto-legge n. 159 del 2025; in particolare, al fine di assicurare il coinvolgimento dei livelli di governo, anche locali, è prevista l'acquisizione, oltre che dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto presidenziale, anche del parere della Conferenza Unificata sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Secondo la relazione, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, risultando la Conferenza Unificata già istituzionalmente competente a pronunciare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sulle materie e sui compiti di interesse comune delle regioni e degli enti locali, quale deve ritenersi la protezione civile (lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono infatti componenti del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018).

Per quanto attiene invece ai commi da 13-*bis* a 13-*sexies* del nuovo articolo 3-*bis*, introdotti proprio dall'emendamento 18.100, la relazione tecnica evidenzia che:

- la disposizione di cui al comma 13-*bis* mira a circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, in relazione ai volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, alla stregua della differente natura giuridica del rapporto di volontariato rispetto a quello di lavoro. Dalla disposizione, pertanto, attesa la sua portata chiarificatrice – in funzione escludente – dell'ambito di applicazione di precetti vigenti, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- i commi dal 13-*ter* al 13-*quinqüies* introducono uno specifico impianto sanzionatorio per le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco;
- il comma 13-*sexies* disciplina l'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinqüies* rinviando a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. La disposizione, limitandosi a confermare la competenza di accertamento e di irrogazione della sanzione in capo alle autorità e agli organi istituzionalmente deputati a garantire il rispetto delle disposizioni di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo provvedervi le autorità e gli organi competenti nell'esercizio delle ordinarie funzioni di istituto.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, interviene sul decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In primo luogo, essa prevede che l'equiparazione dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile ai lavoratori, prevista dal citato decreto legislativo n. 81, valga solo entro i limiti e le modalità stabilite dal nuovo articolo 3-*bis*, introdotto dalla norma stessa, e che le disposizioni di cui al medesimo decreto si applichino nei confronti delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal citato nuovo articolo.

In secondo luogo, la norma introduce il menzionato articolo 3-*bis*, recante disciplina in tema di salute e sicurezza delle organizzazioni di volontariato della protezione civile (ivi inclusi Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e vigili del fuoco volontari), nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le sue disposizioni si applicano anche agli organismi equivalenti esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, l'articolo reca le definizioni fondamentali e disciplina le condizioni di equiparazione dei volontari ai lavoratori, gli obblighi delle organizzazioni in materia di salute e sicurezza, la qualificazione delle sedi e dei luoghi di intervento ai fini della normativa sulla sicurezza, l'individuazione dei volontari esposti a rischi superiori e la loro sottoposizione a sorveglianza sanitaria, norme specifiche relative all'organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana e al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Viene previsto, tra l'altro, che le organizzazioni assicurino ai volontari una formazione adeguata rispetto agli scenari di rischio e ai compiti svolti, insieme ad un addestramento specifico, nel rispetto di *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018⁹⁶, e a un controllo

⁹⁶ Si segnala che tale precisazione è stata introdotta durante l'esame al Senato.

sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali. Il nuovo articolo reca, inoltre, una disciplina in tema di sanzioni.

In particolare, stabilisce che:

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 (Campo di applicazione), comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in relazione agli obblighi di cui al medesimo articolo 3-*bis*, gli articoli 55, 56 e 59 (recanti, tra l'altro, sanzioni di carattere pecuniario per il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e i lavoratori) non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di protezione civile, nello svolgimento delle attività di protezione civile, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini degli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
- il rappresentante legale delle organizzazioni di organizzazione civile e il volontario, anche con funzioni di coordinamento, di tali organizzazioni, sono puniti, per la violazione di taluni obblighi individuati dal medesimo articolo, con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile rispettivamente da sei mesi a due anni e da uno a sei mesi. Se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000;
- all'accertamento e all'irrogazione delle succitate sanzioni amministrative si provvede ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Le amministrazioni interessate provvedono tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma in esame riconosce, infine, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al nuovo articolo 3-*bis*, comma 3, la validità delle attività di formazione, informazione, addestramento e controllo sanitario, svolte prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni di protezione civile, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, come sottolineato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa riferite al testo originario del provvedimento, le norme del predetto testo sostanzialmente ripropongono in un atto di rango primario (decreto legislativo n. 81 del 2008) una disciplina di rango secondario (decreto interministeriale 13 aprile 2011),

che si applica, tra l'altro, alla Croce Rossa Italiana (ricompresa, a differenza delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nel novero delle pubbliche amministrazioni).

Per quanto riguarda gli *standard* minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, considerato che tali standard dovrebbero orientare le attività di formazione e addestramento, appare necessario che il Governo assicuri che dagli stessi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, valutando altresì l'opportunità di inserire al riguardo, e più in generale con riferimento all'intero nuovo articolo 3-*bis*, una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto attiene alle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, e in particolare ai nuovi commi 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies* e 13-*sexies* in tema di sanzioni, andrebbe chiarito se il gettito derivante dalle sanzioni di carattere pecuniario di cui agli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 81 del 2008 sia scontato nei tendenziali e, dunque, se dalla disposta esclusione dei rappresentanti legali e dei volontari delle organizzazioni di volontariato della protezione civile dall'ambito di applicazione di tali articoli derivi una riduzione di entrate rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

ARTICOLO 19

Misure urgenti per il personale assunto con contratti a tempo determinato in attuazione di misure per il contrasto del dissesto idrogeologico

La norma, modificata durante l'esame al Senato, reca specifiche e integrazioni alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato o di altre forme di lavoro flessibile, che le regioni e le province autonome, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono attivare, nel limite delle risorse assegnate, in attuazione degli investimenti in materia di dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili nell'ambito del PNRR, ai sensi del comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020. In particolare, dal menzionato comma 701 viene soppresso il riferimento alla durata non superiore al 31 ottobre 2025 di tali contratti, con l'introduzione del rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro [comma 1, lettera *a*)]. Vengono, inoltre, inseriti i commi da 701-*bis* a 701-*sexies* che, in particolare, prevedono che:

- la proroga dei contratti di lavoro di cui al comma 701, efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è autorizzata, limitatamente alle unità indicate nella tabella di cui all'allegato G-*bis* (riportata a seguire) e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna regione, fino alla durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto [comma 1, lettera *b*), cpv. 701-*bis*].

Allegato G-*bis*

| Regioni | Unità |
|-----------------------|--------------|
| Abruzzo | 1 |
| Basilicata | 1 |
| Emilia -Romagna | 13 |
| Friuli Venezia Giulia | 24 |
| Liguria | 6 |
| Toscana | 9 |
| Umbria | 1 |
| Veneto | 2 |
| Totale | 57 |

Il comma 1-*bis*, introdotto al Senato, inserisce il suddetto Allegato nella legge n. 178 del 2020 dopo l'Allegato G;

- in caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 701 è consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle facoltà assunzionali [comma 1, lettera *b*), cpv. 701-*ter*];
- le regioni e le province autonome assegnatarie del medesimo personale di cui al comma 701, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale in riferimento sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione [comma 1, lettera *b*), cpv. 701-*quater*];
- fermo restando quanto previsto dal comma 701-*quater*, le regioni e le province autonome possono bandire, fino al 31 dicembre 2028, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale che sia stato assunto a tempo determinato ai sensi del comma 701 e che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione. Le assunzioni del personale in riferimento sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione [comma 1, lettera *b*), cpv. 701-*quinqies*].

Viene, quindi, soppresso il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 120 del 2021, che, in caso di risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, consente la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701 (comma 2)

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706) non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1706), ribadisce il contenuto della norma (comma 1) e riferisce che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo al comma 2, viene evidenziato che questo, limitandosi ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento derivanti dall'introduzione del comma 701-*ter*, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate al Senato aventi finalità di coordinamento non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, espunge dal comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 il termine finale di durata, fissato nell'assetto già vigente al 31 ottobre 2025, dei contratti a tempo determinato stipulabili dalle regioni e dalle province autonome nonché dal Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse assegnate, in attuazione degli investimenti in materia di dissesto idrogeologico, prevedendo una durata massima complessiva di tre anni per ciascun contratto [comma 1, lettera *a*]). Vengono, quindi, introdotti i commi dal 701-*bis* al 701-*sexies*, che, limitatamente alle unità indicate nella tabella G-*bis* allegata alla norma e nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, consentono la proroga per la durata massima di tre anni per ciascun contratto, la stipula di nuovi contratti per sostituzione di personale cessato anticipatamente e due procedure di stabilizzazione mediante riserva di posti non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, nell'ambito di apposite procedure concorsuali da bandire in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni [comma 1, lettera *b*]).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando in merito alla neutralità finanziaria della norma evidenziata dalla relazione tecnica e considerato che le disposizioni in esame dovranno comunque trovare attuazione nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli enti e le Amministrazioni interessate.

ARTICOLO 20

Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in specifiche province toscane nell'ottobre e nel novembre 2023⁹⁷

La norma proroga, al 31 dicembre 2025, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in specifiche province toscane nell'ottobre e nel novembre 2023, prevedendo che alle attività derivanti si faccia fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.

Si ricorda che la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 ha decretato, per 12 mesi, lo stato emergenziale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato; con la stessa è stato disposto un primo stanziamento di euro 5.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali⁹⁸ per fare fronte alle prime e maggiormente urgenti necessità.

Successivamente, la delibera del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 ha esteso lo stato emergenziale al territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023, prevedendo un primo stanziamento di euro 3.700.000,00 a valere sul medesimo Fondo per le emergenze nazionali.

Infine, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, ha prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza di cui sopra.

Si ricorda, altresì, che:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023 ha integrato con 25.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, lo stanziamento di risorse della delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024 ha integrato con 88.500.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, lo stanziamento di risorse della delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024, ha destinato 66 milioni di euro per gli interventi

⁹⁷ Nel dettaglio ci si riferisce agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato e alle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca.

⁹⁸ Di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

nei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023;

- la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2025 ha integrato con 131.400.000,00 di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, lo stanziamento di risorse della delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento (AS 1706), non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento (AS 1706), riferisce che la norma dispone, oltre il termine massimo di 24 mesi previsto dal decreto legislativo n. 1 del 2018, la proroga, al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato in conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in specifiche province toscane nell'ottobre e nel novembre 2023. In proposito, viene specificato che, per l'emergenza in oggetto, con la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2025, è stato da ultimo assegnato un importo di euro 131.400.000 per l'avvio degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 1 del 2018 ma alla data del 24 ottobre 2025 il Commissario delegato non ha presentato un piano degli interventi urgenti a valere su tali risorse da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. Ne consegue che le azioni di competenza della protezione civile sono ancora *in itinere* e pertanto sussistono condizioni straordinarie per le quali è possibile procedere, in via eccezionale, a una limitata proroga della vigenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale anche al fine di consentire l'attuazione del Piano degli interventi di rischio residuo con le deroghe e le semplificazioni del quadro normativo che la condizione di "stato di emergenza" consente.

La proroga non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede a valere sulle risorse già stanziate per il contesto emergenziale.

Il Governo, durante l'esame al Senato⁹⁹, ha riferito che per l'emergenza in oggetto sono stati stanziati complessivamente euro 253.600.000,00, con cui è possibile provvedere alla proroga dello stato di emergenza di rilievo nazionale, in maniera da consentire che le risorse già stanziate vengano impiegate per gli interventi prioritari programmati.

Inoltre, considerando anche gli ulteriori finanziamenti stanziati sul FSUE, con decreto-legge n. 39 del 2024, su fondi regionali ex OCDPC, per un totale di 145.811.826,00, ha confermato che la proroga può avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

⁹⁹ In una Nota di risposta depositata presso la medesima 5^a Commissione del Senato. *Cfr.* Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 472 del 19 novembre 2025.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma in esame proroga, al 31 dicembre 2025, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in specifiche province toscane nell'ottobre e nel novembre 2023, prevedendo che alle attività derivanti si faccia fronte nel limite delle risorse già stanziato per l'emergenza.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il Governo, nel corso dell'esame al Senato, ha confermato che la proroga, tenuto conto delle risorse già stanziato, può avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 20-bis

Clausola di salvaguardia

La norma, introdotta dal Senato, prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino nelle regioni e nelle province a statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione.

La norma, introdotta dal Senato, non è provvista di **relazione tecnica**

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato, prevede che le disposizioni del presente decreto si applichino nelle regioni e nelle province a statuto speciale compatibilmente con i relativi statuti e norme di attuazione. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma in commento.